



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 13 MARZO 2002

N. 33

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2008
Comune di Troia (FG) - Variante al P.R.G. per 2° PEEP. Approvazione definitiva.

Pag. 1702

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2052
LL.RR. 31/74 E 47/75 - contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2001 - determinazione dei criteri e obiettivi per la concessione dei contributi. Cap. 571010.

Pag. 1703

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2053

L. 47/85 e l.r. 26/85 - Concessione contributo in conto capitale per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzata al recupero degli insediamenti abusivi - esercizio finanziario 2001

Pag. 1706

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2117

L.R. n. 31/74 - Contributi per la redazione del Piano Regolatore Generale - Reiscrizione residui passivi perenti e Residui perenti ante 92. Reimpegno fondi in favore del Comune di Secli.

Pag. 1707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2118

L.R. n. 31/74 - Contributi per la redazione del Piano Regolatore Generale - Reiscrizione residui passivi perenti e Residui perenti ante 92. Reimpegno fondi in favore del Comune di Avetrana.

Pag. 1709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2119

Legge Regionale 27.07.2001 n. 20 - art.4 - Documento Regionale di Assetto Generale. Adempimenti.

Pag. 1710

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2002, n. 1

Altamura (Ba) - Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e successive modifiche ed integrazioni. S.S. n.96 "Barese" - Tronco: variante di Altamura S.S. n.99 "Materana" - Tronco: Altamura-Matera. Progetto definitivo di lavori di ammodernamento alla sez. III delle norme C.N.R. Lotti 1, 2 e 3.

Deliberazione C.C. n.98 del 23.10.2001.

Pag. 1712

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8

Brindisi - Variante al P.R.G. dell'area in ditta Colitti Pasqua in esecuzione di giudicato amministrativo.

Pag. 1714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 9

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordi di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Ditta ITALCRAVATTE nel Comune di Corsano (LE). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. dei P.U.T.T./Paesaggio.

Pag. 1716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 10

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordi di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Ditta MAIULLARI CUCINE nel Comune di Altamura (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art. 5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

Pag. 1718

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 11

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale per lo svolgimento di attività di falegnameria lungo la strada vicinale Via Vecchia Cassano nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Ditta: "Colacicco s.r.l."

Pag. 1720

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 12

LL.RR. n.34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo in c.da "Principe" nel Comune di Mattinata (FG). Ditta: "Bisceglia Silvano Pompeo".

Pag. 1727

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 13

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n.136/99 - art.11 - e legge 142/90 Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edi-

lizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: "DEC S.p.A.". Rettifica delibera G.R. n. 829 del 26.06.2001.

Pag. 1735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 14

Santeramo in Colle (BA) - LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio per la produzione artigianale di Salotti e Mobili imbottiti da parte della Ditta "SOFAS s.r.l."

Pag. 1739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 15

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia di Proprietà del Sigg. Trifone Maria Assunta e Matera Ciro.

Pag. 1744

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 16

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un polo turistico direzionale multifunzionale ubicato lungo la S.P. San Severo - San Giovanni Rotondo nel Comune di San Severo (FG). Ditta: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

Pag. 1750

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 17

LL.RR. n.34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un programma costruttivo di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG). Società "Parco Francescano S.r.l."

Pag. 1756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 18

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte delle Ditte "Due Esse S.r.l. e Pakinng Sud S.r.l." nel Comune di Martina Franca (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

Pag. 1765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 19

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte delle Ditte "M.D.S. S.R.L. e Due Pi S.R.L." nel Comune di Tuglie (LE). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

Pag. 1768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 20

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Pro-

gramma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del "Martina Artemoda S.C.R.L." nel Comune di Martina Franca (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

Pag. 1770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 21

BISCEGLIE (BA) - Concessione in deroga per sopraelevazione casa-albergo per anziani in Via S. Andrea n.36 - Del. CC. n. 34/2001. - Rilascio Nulla-osta

Pag. 1773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 22

Delibera di G.R. n. 1595 del 5.11.2001 "Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso Turistico-Alberghiero nel Comune di Otranto. Società "Casevacanze S.r.l." Revoca.

Pag. 1774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 23

BARI - Concessione in deroga per realizzazione parcheggio meccanizzato multipiani in Via Piccinni -Via Marchese di Montrone. - Delib. CC. n. 267/2001. - Rilascio Nullaosta

Pag. 1777

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 dicembre 2001, n. 2008

**Comune di Troia (FG) - Variante al P.R.G. per 2°
PEEP. Approvazione definitiva.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce.

“Il Comune di Troia, già munito di P.R.G., approvato con D.P.R.G. del 31.05.1977, con Delibera di C.C. n. 63 del 07.08.1997, ha adottato la variante allo stesso P.R.G., finalizzata alla formazione del “Nuovo Piano di Zona 167”.

La variante in parola, ai sensi della L. R. n. 56/80, è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale, il quale con parere n. 14/2001 si è espresso favorevolmente alla approvazione dello stessa facendo propria la relazione del SUR n. 1 del 08.02.2001, con l'integrazione, al fine di conseguire una certa continuità tra l'attuale centro urbano e le nuove zone insediative PEEP secondo la primitiva direttrice di espansione dell'abitato in direzione sud-est, della riconferma anche del comparto “A” prospettante direttamente su Viale Kennedy, con recupero della relativa superficie di “verde pubblico” nelle rimanenti zone “B” e “C”, nonché con il necessario adeguamento delle norme tecniche del PEEP alle disposizioni vigenti in materia per l'altezza interna dei locali commerciali.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 708 del 08.06.2001 ha approvato la proposta di variante del P.R.G. il Piano Regolatore Generale del Comune di Troia con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale e richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Il Comune di Troia, con nota n. 15178 del 06.09.2001, al fine della definizione dell'iter approvativo della variante del P.R.G., ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.08.2001 con la quale ha controdedotto alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 708/2001 adeguando nel con-

tempo gli elaborati progettuali (ad integrazione e sostituzione dei corrispondenti elaborati approvati con la Delibera di C.C. n. 63 del 07.08.1997 di adozione della variante del P.R.G.) che qui di seguito si elencano:

- n. 1. - Relazione Tecnica Integrativa;
- n. 2. - Tavole 5bis e 6bis - destinazione d'uso e planimetria esecutiva zona “A”;
- n. 3. - Tavola 11 bis- destinazione d'uso zona “B”;
- n. 4. - Tavola 12bis: planimetria esecutiva zona “B”;
5. - Tavola 17bis: destinazione d'uso zona “C”;
6. - Tavola 18bis: planimetria esecutiva zona “C”.

Con la predetta deliberazione di controdeduzioni e con i nuovi elaborati grafici il Comune di Troia ha inteso in effetti adeguarsi alle modifiche e prescrizioni regionali.

Gli atti di che trattasi sono stati presi in esame dal Settore Urbanistico, il quale ha verificato il sostanziale adeguamento del P.R.G. del Comune di Troia alle modifiche e prescrizioni contenute nella Delibera di G.R. n. 708 del 08.06.2001.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta l'approvazione definitiva della variante della P.R.G. del Comune di Troia, restando inteso che gli elaborati grafici allegati alla Delibera di C.C. n. 46 del 30.08.2001, integrativi degli atti connessi all'adozione del P.R.G. sono da ritenersi validi nei limiti e nei termini del recepimento delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 708 del 08.06.2001.

“Adempimenti normativi generali”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/97.

“Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche”

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entità o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivadersi sulla Regione.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

DI APPROVARE, conseguentemente, al sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la variante del P.R.G. del Comune di Troia per il 2° PEEP, adottato con Delibera di C.C. n. 63/97, con l'introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni di cui alla relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 14/2001, recepite con Delibera di C.C. n. 46 del 30.08.2001 e riportate negli elaborati grafici allegati alla predetta delibera (validi nei limiti e nei termini del recepimento delle citate modifiche e prescrizioni regionali),

DI DARE ATTO, in ordine all'iter di pubblicazione della variante al P.R.G. di che trattasi che, così come certificato dal Segretario Comunale, risulta essere stata presentata una sola osservazione da parte di una associazione politica, che deve intendersi superata dalle prescrizioni e condizioni richiamate nel precedente provvedimento di G.R. n. 7087/2001, peraltro accolte dall'Amministrazione Comunale;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Troia e la pubblicazione nel BUR e nella G.U.;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 dicembre 2001, n. 2052

LL.RR. 31/74 E 47/75 - contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2001 - determinazione dei criteri e obiettivi per la concessione dei contributi. Cap. 571010.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

“Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalla successiva l.r. 47/75, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa ritenuta ammissibile.

In particolare il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dei piani Regolatori intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini, presentano una richiesta finanziaria ammonante complessivamente a L. 8.436.171.000; il quadro riassuntivo delle richieste, suddivise per Province, è il seguente:

- Provincia di Bari: Comuni richiedenti n. 3 per un totale di £. 1.148.930.000;
- Provincia di Brindisi: Comuni richiedenti n. 1 per un totale di £. 2.085.432.000;
- Provincia di Foggia: Comuni richiedenti n. 7 per un totale di £. 1.465.136.000;
- Provincia di Lecce: Comuni richiedenti n. 10 per un totale di £. 1.348.940.000;
- Provincia di Taranto: Comuni richiedenti n. 4 per un totale di £. 2.396.733.000.

Dato il consistente divario tra le richieste e la disponibilità di L. 750.000.000 risultante sul cap. 571010 del corrente esercizio finanziario, è necessario individuare criteri, sia pure di massima per la concessione di contributi.

Per l'ammissione ai finanziamenti nelle suindicate Province, si ritiene opportuno effettuare una equa ripartizione consentendo ad ogni Comune, che ha pro-

dotto istanza ammissibile al sensi di legge, di beneficiare del l'assegnazione di un solo contributo regionale per £. 30.000.000, per la redazione del P.R.G. o per la redazione dei piani attuativi (o esecutivi).

Le richieste dei Comuni, esuberanti rispetto alla disponibilità del capitolo di spesa, sono state ridotte, in considerazione dello stanziamento di bilancio che non consente di soddisfare in toto le richieste avanzate.

Si è ritenuto di ammettere a finanziamento tutte le istanze pervenute per la redazione del Piani Regolatori Generali, la cui redazione è resa obbligatoria dall'art.55 della l.r. 56/80, data la notevole importanza per la razionale utilizzazione del territorio, la previsione dei servizi di carattere generale, nonché per la ricaduta economica su tutti i settori di intervento.

Con le rimanenti somme a disposizione è possibile accogliere, sempre in maniera parziale, una sola istanza per Comune per la redazione degli strumenti attuativi.

A tal fine si è data preferenza allo strumento urbanistico che presentava una richiesta economica più affine alla somma concessa.

Per quanto sopra si propone che la somma di £. 750.000.000 venga così ripartita.

PROV. DI BARI

COMUNE DI ALBEROBELLO	
P.R.G. (variante generale)	L. 30.000.000
COMUNE DI CELLAMARE	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI MONOPOLI	
P.E.E.P. via Veneto	L. 30.000.000

PROV. DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI	
P. di rec. Villaggio Pescatori	L. 30.000.000

PROV. DI FOGGIA

COMUNE DI CELENZA VAL.	
P.R.G. (nuovo)	L. 30.000.000
COMUNE DI DELICETO	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI ISOLE TREMITI	
P.P.	L. 30.000.000
COMUNE DI LESINA	
P.R.C.S	L. 30.000.000
COMUNE DI MATTINATA	
P.I.P	L. 30.000.000
COMUNE DI MONTELEONE	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI S. GIOV. ROTONDO	
P.R.G.	L. 30.000.000

PROV. DI LECCE

COMUNE DI ACQUARICA DEL C.	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI CANNOLE	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CA.	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI LEVERANO	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI MONTERONI	
P.I.P	L. 30.000.000
COMUNE DI NEVIANO	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI PATU'	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI RUFFANO	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI SANARICA	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI SECLI'	
P.P.	L. 30.000.000

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA	
P.R.C.S.	L.30.000.000
COMUNE DI GROTTAGLIE	
P.R.C.S.	L. 30.000.000
COMUNE DI MANDURIA P.	
P.R.G.	L. 30.000.000
COMUNE DI S. MARZANO DI S. GIUS.	
P.R.G.	L. 30.000.000

Al fine di semplificare la lettura dello schema di cui sopra sono state utilizzate le sigle:

- P.R.G. per indicare i piano regolatori comunali;
- P.R.C.S. per indicare i piani di recupero del centro storico;
- P.I.P. per indicare i piani per insediamenti produttivi;
- P.E.E.P. per indicare i piani per l'insediamento dell'edilizia economica e popolare;
- P.P. per indicare i Piano Particolareggiati.

Si ritiene infine di chiarire che, nell'ambito delle richieste pervenute nei termini di legge, sono stati ammessi a finanziamento alcuni strumenti urbanistici che negli anni scorsi, a causa delle limitazioni di stanziamento, hanno ottenuto modesti contributi, insufficienti a coprire le spese o che non ne hanno beneficiato affatto nonostante le reiterate richieste.

Nelle more dell'assegnazione o integrazione del contributo, i Comuni hanno avviato i procedimenti

di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici.

Per non penalizzare, con l'eventuale esclusione dal beneficio, quei Comuni che hanno redatto o hanno già affidato l'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici in parola, e nel contempo avevano prodotto negli anni precedenti puntuali istanze per la concessione dei contributi, mai precedentemente soddisfatte o soddisfatte in maniera parziale si è ritenuto di ammettere a finanziamento anche piani urbanistici già redatti o per i quali è stato già affidato l'incarico, nel rispetto degli obiettivi dettati dall'esigenza di utilizzare in via breve i fondi assegnati dal Bilancio al fine di evitare l'inutile e dannoso blocco di risorse per lunghi tempi, con la conseguente perenzione amministrativa ovvero l'inutilizzo da parte dei beneficiari che, a fronte della concessione, avevano assunto obblighi precisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

I contributi sopracitati, ammontanti complessivamente a £. 750.000.000, trovano copertura finanziaria sul capitolo 571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. Il relativo impegno sarà effettuato con provvedimento dirigenziale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;

- DI APPROVARE i criteri e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione dei contributi.

- DI INDIVIDUARE i Comuni di seguito elencati per la ammissione al contributo per lo strumento urbanistico e l'importo a fianco di ciascuno indicato.

PROV. DI BARI

COMUNE DI ALBEROBELLO

P.R.G. (variante generale) L. 30.000.000

COMUNE DI CELLAMARE

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI MONOPOLI -

P.E.E.P. via Veneto L. 30.000.000

PROV. DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

P. di rec. Villaggio Pescatori L. 30.000.000

PROV. DI FOGGIA

COMUNE DI CELENZA VAL.

P.R.G. (nuovo) L. 30.000.000

COMUNE DI DELICETO

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI ISOLE TREMITI

P.P. L. 30.000.000

COMUNE DI LESINA

P.R.C.S L. 30.000.000

COMUNE DI MATTINATA

P.I.P L. 30.000.000

COMUNE DI MONTELEONE

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI S. GIOV. ROTONDO

P.R.G. L. 30.000.000

PROV. DI LECCE

COMUNE DI ACQUARICA DEL C.

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI CANNOLE

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CA.

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI LEVERANO

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI MONTERONI

P.I.P L. 30.000.000

COMUNE DI NEVIANO

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI PATU'

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI RUFFANO

P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI SANARICA
P.R.G. L. 30.000.000

COMUNE DI SECL' .
P.P. L. 30.000.000

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA
P.R.C.S. L.30.000.000

COMUNE DI GROTTAGLIE
P.R.C.S. L. 30.000.000

COMUNE DI MANDURIA
P.R.G. L.30.000.000

COMUNE DI S. MARZANO DI S. GIUS.
P.R.G. L. 30.000.000

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto all'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

DI FISSARE il termine di anni 1 (uno) dalla data di comunicazione della concessione del contributo per la presentazione all'Assessorato all'Urbanistica degli strumenti urbanistici di cui sopra, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga, da concedere, per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31/74;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento è esecutivo;

- DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 31/74.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 dicembre 2001, n. 2053

L. 47/85 e l.r. 26/85 - Concessione contributo in conto capitale per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzata al recupero degli insediamenti abusivi - esercizio finanziario 2001

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di

seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“la legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, con l'art. 11 attribuisce alle Regioni il potere normativo in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della legge medesima.

In particolare con l'art. 29 - capo III - la legge de qua prescrive che le Regioni disciplinino con proprie leggi la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi

In attuazione di ciò, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Regione Puglia ha emanato la legge 26 del 13.5.1985 che, tra l'altro, prevede all'art. 12 l'istituzione di apposito capitolo per la concessione di contributi in conto capitale in favore dei Comuni al fine di agevolare e incentivare la formazione appunto delle varianti in parola.

A tal fine sono pervenute all'Assessorato all'Urbanistica, nell'anno in corso, le richieste di provvidenze dei Comuni di Ruffano per l'importo di £. 80.000.000, per la redazione del Piano di Recupero relativo all'insediamento abusivo in zona “Benegiama” e del Comune di Melendugno per l'importo di £. 120.000.000 per il recupero degli insediamenti abusivi sorti essenzialmente nelle zone marine.

Considerato che le somme citate trovano capienza nello stanziamento di Bilancio per l'anno in corso si propone la concessione ai citati Comuni del contributo di cui sopra.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

I contributi sopra citati, ammontanti complessivamente a £. 200.000.000, trovano copertura finanziaria sul capitolo 571020 del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, al cui impegno si provvederà con provvedimento dirigenziale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 - punto f - della l.r. 7/77.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI APPROVARE i contenuti delle premesse;
- DI INDIVIDUARE i Comuni in premessa elencati, quali beneficiari delle assegnazioni di contributi di cui alla legge regionale 26/85;
- DI FISSARE, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 31/74, il termine di un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, per la presentazione del piano in questione, pena la decadenza del contributo e fatta salva la proroga, da concedere per giustificati motivi, ai sensi dell'art.5 della citata l.r. 31/74;
- DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto all'assunzione dell'impegno di spesa da parte del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;
- DI FISSARE le modalità di pagamento ai sensi dell'art. 4 della l.r. 31/74, con erogazione del 40% del contributo ad adozione e presentazione degli elaborati adottati relativi alle varianti di recupero, ed il saldo ad approvazione della stessa da parte della Giunta regionale;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2001, n. 2117

L.R. n. 31/74 - Contributi per la redazione del Piano Regolatore Generale - Reiscrizione residui

passivi perenti e Residui perenti ante 92. Reim-pugno fondi in favore del Comune di Secli.

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del territorio, Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

“La Giunta Regionale, con provvedimenti n. 9050 del 21.12.1979, n. 11584 del 28.12.1985, 9635 del 27.12.1990 e 6595 del 29.12.1995, ha deliberato la concessione dei rispettivi contributi in conto capitale di

- £. 15.000.000 (es. 79),
- £. 20.000.000 (es. 85),
- £. 50.000.000 (es. 90),
- £. 50.000.000 (es. 95),

ammontanti complessivamente, a £. 135.000.000, in favore del Comune di Secli per la redazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), ai sensi della legge regionale n. 31/74, impegnando la relativa somma sui capitoli 01202/79, 0102020/85, 0571010/90 e 571010/95, dei relativi esercizi finanziario.

Al suddetto Comune sono stati corrisposti, con diversi provvedimenti, anche gli acconti del 40% dei contributi concessi (per un totale di £. 54.000.000) dopo l'acquisizione, da parte del Settore Urbanistico, degli atti relativi al piano di cui sopra, con la relativa deliberazione comunale di adozione.

Con nota prot. 1238 del 30.3.1998, acquisita agli atti d'ufficio in data 19.5.1998, prot. 5077, il Comune beneficiario reclama il pagamento del saldo dei contributi, trasmettendo contestualmente la parcella degli onorari tecnici, debitamente vistata dal competente ordine professionale, relativa alla redazione del P.R.G., per un costo di 159.866.660, oltre IVA e CNPAIA.

Con deliberazione n. 341 del 10.4.2001, la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Secli.

Con nota prot. 6056 del 20.11.2001, acquisita agli atti di ufficio in data 23.11.2001 - prot. n. 10890, il Comune sollecita nuovamente l'erogazione del saldo dei contributi, anche alla luce della intervenuta approvazione definitiva, trasmettendo altresì i mandati di pagamento ai tecnici progettisti, nonché alla ditta che ha effettuato i rilievi aerofotogrammetrici ed al Commissario ad Acta nominato dalla Regione Puglia, dalle

quali si evince che la spesa sostenuta è maggiore dei contributi assentiti.

Con la stessa nota Comune di Secli trasmette una dichiarazione nella quale attesta di non aver mai avviato procedure giudiziarie o atti di pignoramento presso il Tesoriere Regionale per il recupero delle somme inerenti le spese di redazione del P.R.G. comunale”.

La prescrizione decennale si è interrotta con la corrispondenza intercorsa negli anni che ha portato, da un lato, alla concessione di nuovi contributi ed alla erogazione degli acconti, e dall’altro, alla approvazione del Piano Regolatore Generale.

Considerato che i contributi concessi rientrano nella spesa sostenuta e visto il sollecito del Comune beneficiario, si ritiene di poter erogare la somma di £. 81.000.000, pari al saldo dei contributi concessi, al sensi dell’art. 4 della l.r. n. 31/74.

Si rappresenta, a tal fine, che la predetta somma non è mai stata pagata al creditore per cui è certa, esigibile e liquidabile.

Per l’erogazione di detta somma, dovuta ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 31/74, si rende necessario rinnovare l’impegno di spesa per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa dell’impegno assunto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALL’L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In merito agli adempimenti contabili si provvede al rinnovo dell’impegno della somma di £. 81.000.000 nel seguente modo:

- per £. 51.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 1121029 del Bilancio 2001 (residui ante 92); - fondo per l’utilizzazione delle risorse finanziarie provenienti dall’attivazione della 3°tranche del mutuo per le finalità di cui all’art. 15 della legge di Bilancio 1998, trattandosi di residui ante 92;
- per £. 30.000.000 sul cap.571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 111045 del Bilancio 2001 - fondo di riserva per i residui passivi perenti.

Detta somma, relativa al restante 60% dei contributi concessi, risulta impegnata con deliberazioni di G.R. n. 9050/79, 11584/85, 9635/90 e 6595/95 sui rispettivi capitoli 01202/79, 0102020/85, 0571010/90 e 0571010/95 del Bilancio, impegno 1 e, solo per la deliberazione 11584/85, impegno 2.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera K della l.r. 7 del 4.2.97.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta L’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge:

DELIBERA

- DI REIMPEGNARE, in favore del Comune di Secli C.F. 80012690758 - la somma di £. 81.000.000, imputando la spesa nel modo seguente:
- per £. 51.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 1121029 del Bilancio 2001 (residui ante 92); fondo per l’utilizzazione delle risorse finanziarie provenienti dall’attivazione della 3°tranche del mutuo per le finalità di cui all’art. 15 della legge di Bilancio 1998, trattandosi di residui ante 92;
- per £. 30.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 111045 del Bilancio 2001 - fondo di riserva per i residui passivi perenti.

DI LIQUIDARE, in favore del Comune di Secli la somma predetta, relativa al saldo dei contributi concessi per la redazione del Piano Regolatore Generale, giusta impegno assunto con deliberazioni di Giunta Regionale n.9050 del 21.12.1979, n. 11584 del 28.12.1985, 9635 del 27.12.1990 e 6595 del 29.12.1995, sui rispettivi capitoli 01202/79, 0102020/85, 0571010/90 e 05711010/95 del Bilancio, impegno 1 e, solo per la deliberazione 11584/85, impegno 2;

- DI AUTORIZZARE il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di

Seclì - C.F. 80012690758 - per la somma complessiva di £. 81.000.000, secondo le modalità di cui alla L. 720/84.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2001, n. 2118

L.R. n. 31/74 - Contributi per la redazione del Piano Regolatore Generale - Reiscrizione residui passivi perenti e Residui perenti ante 92. Reimpegno fondi in favore del Comune di Avetrana.

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del territorio, Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e di seguito esplicitata confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

“La Giunta Regionale, con provvedimenti n. 6595 del 29.12.1995, ha deliberato la concessione del contributo in conto capitale di £.70.000.000, in favore del Comune di Avetrana, per la redazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), ai sensi della legge regionale n. 31/74, impegnando la relativa somma sul capitolo 571010/95, del relativo esercizio finanziario.

Al suddetto Comune è stato corrisposto, anche l'acconto del 40% del contributo concesso dopo l'acquisizione, da parte del Settore Urbanistico, degli atti relativi al piano di cui sopra, con la relativa deliberazione comunale di adozione.

Con deliberazione n. 249 del 21.3.2000, la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Avetrana.

Con nota prot. 6039 del 17.3.2000, acquisita agli atti d'ufficio in data 3.8.2000, prot. 8873, il Comune beneficiario reclama il pagamento del saldo del contributo, trasmettendo contestualmente le deliberazioni relative alle spese sostenute, che ammontano complessivamente a £. 176.474.440, oltre IVA e CNPAIA.

Con nota prot. 9423 del 30.10.2001, acquisita agli atti di ufficio in data 23.11.2001 - prot. n. 10892, il Comune sollecita nuovamente l'erogazione del saldo del contributo, trasmettendo contestualmente una dichiarazione nella quale attesta di “non aver mai avviato procedure giudiziarie o atti di pignoramento presso il Tesoriere Regionale per il recupero delle

somme inerenti le spese di redazione del P.R.G. comunale”.

Considerato che il contributo concesso rientra nella spesa sostenuta e visto il sollecito del Comune beneficiario, si ritiene di poter erogare la somma di £. 42.000.000, pari al saldo del contributo concesso, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 31/74.

Si rappresenta, a tal fine, che la predetta somma non è mai stata pagata al creditore per cui è certa, esigibile e liquidabile.

Per l'erogazione di detta somma, dovuta ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 31/74, si rende necessario rinnovare l'impegno di spesa per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa dell'impegno assunto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In merito agli adempimenti contabili si provvede al rinnovo dell'impegno della somma di £. 42.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 1110045 del Bilancio 2001 - fondo di riserva per i residui passivi perenti. Detta somma, relativa al restante 60% del contributo concesso, risulta impegnata con deliberazione di GR. n. 6595/95 sul rispettivo capitolo 0571010/95 del Bilancio, impegno 1.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera K della l.r. 7 del 4.2.97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI REIMPEGNARE, in favore del Comune di Avetrana - C.F. 80009250731 - la somma di £. 42.000.000, imputando la spesa sul cap 571010 del Bilancio 2001, previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal cap. 1110045 del Bilancio 2001 - fondo di riserva per i residui passivi perenti.

- DI LIQUIDARE, in favore del Comune di Avetrana la somma predetta, relativa al saldo del contributo concesso per la redazione del Piano Regolatore Generale, giusta impegno assunto con deliberazione di Giunta Regionale n 6595 del 29.12.1995, sul rispettivo capitolo 0571010 del Bilancio, impegno 1;

- DI AUTORIZZARE il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di Avetrana - C.F. 80009250731 - per la somma complessiva di £. 42.000.000, secondo le modalità di cui alla L. 720/84;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2001, n. 2119

Legge Regionale 27.07.2001 n. 20 - art.4 - Documento Regionale di Assetto Generale. Adempimenti.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, riferisce:

“Come è noto con la l.r. n. 20 del 27.7.2001 “Norme Generali di Governo ed uso del Territorio” il Consiglio Regionale ha dettato disposizioni in ordine alla pianificazione territoriale ed urbanistica individuando sia i soggetti della pianificazione (Regione, Province e Comuni), sia la connessa articolazione, con modalità e termini definiti nelle stesse disposizioni legislative.

In relazione a quanto innanzi l'art. 4 della l.r. n. 20/2001 attribuisce alla Giunta Regionale la predispo-

sizione dello schema di Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) e conseguente approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 20/2001 secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo art. 5 - Procedimento di Formazione e Variazione del D.R.A.G.

Il D.R.A.G., come delineato dal legislatore regionale, costituisce lo strumento che definisce linee generali dell'assetto del territorio e gli obiettivi ai quali deve conformarsi la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale.

In particolare, il D.R.A.G., sulla base dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economica del territorio, deve contenere:

1. la determinazione delle invarianti territoriali ai fini della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
2. la definizione degli indirizzi, criteri ed orientamenti per la formazione, dimensionamento e contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché dei criteri per la formazione e localizzazione dei Piani Urbanistici esecutivi;
3. la definizione dello schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

La predisposizione del D.R.A.G. comporta quindi analisi e valutazioni di aspetti interdisciplinari che richiedono l'apporto di specifiche competenze.

Pertanto la rilevanza, la specificità e la complessità della materia impongono di avvalersi dell'ausilio di qualificate e particolari professionalità, allo stato non disponibili all'interno dell'Amministrazione, tanto anche ai sensi della L.R. 45/81.

Si rende quindi necessario il ricorso alla consulenza esterna, in sintonia anche con il D.lvo 30.3.2001, n. 165 - art. 7 comma 6 - che prevede che per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio le Pubbliche Amm/ni possano conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.

Le competenze dovranno rientrare nei seguenti ambiti professionali:

- esperto di procedure amministrative con particolare riferimento al diritto urbanistico;
- esperto in geologia con particolare riferimento alla conoscenza di problemi di pianificazione territoriale;
- esperto in ecologia;
- esperto in pianificazione territoriale;
- esperto nei sistemi informativi territoriali.

In relazione a quanto innanzi si ritiene di dover

costituire un gruppo di lavoro che ricomprenda le suddette competenze professionali e che dovrà operare in stretta collaborazione con la Struttura tecnica del Settore Urbanistico Regionale con il Coordinamento dell'Assessore all'Urbanistica, ai fini della predisposizione dello schema di DRAG.

Nel contempo si ritiene che lo stesso Gruppo di Lavoro debba essere affiancato in termini operativi dalla Società FINPUGLIA per le attività connesse con la rilevazione del quadro conoscitivo regionale e delle sue dinamiche e per quanto altro possa occorrere ai fini della relazione del DRAG ai sensi della L.R. 25/83.

Per tutto quanto sopra specificato si rende necessario stipulare apposita convenzione con i suddetti singoli esperti.

Per l'affiancamento alla struttura tecnica del Settore Urbanistico ed agli esperti medesimi da parte di FINPUGLIA, lo stesso sarà regolato convenzionalmente.

In ordine ai compensi da corrispondere al gruppo di esperti ed alla Società FINPUGLIA, si ritiene di fissare in £. 400.000.000 quello da destinare al gruppo di esperti e £. 200.000.000 per la Società FINPUGLIA, fatta salva l'eventuale ulteriore integrazione in dipendenza delle evenienze che possono appalesarsi in relazione alla complessità della questione di cui trattasi.

Alla stipula delle predette convenzioni provvederà il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, che provvederà altresì alle liquidazioni dei compensi secondo quanto previsto convenzionalmente.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta la costituzione del gruppo di lavoro come innanzi articolato, con il supporto della Società FINPUGLIA, ai fini della predisposizione dello schema di Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) in stretta collaborazione con il Settore Urbanistico Regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Alla copertura finanziaria degli oneri rinvenienti dal presente atto si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 1360/2001 che presenta sufficiente disponibilità.

A tal fine si impegna sul capitolo n.1360 del Bilancio 2001, la somma di £. 600.000.000 per far fronte alle obbligazioni rinvenienti dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definito dall'art. 4 - comma 4 - punto K della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

RILEVATO che allo stato non sono rinvenibili nelle strutture regionali le competenze professionali innanzi richiamate né la presenza di strutture di supporto aventi le stesse capacità della Società FINPUGLIA;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A VOTI unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Di nominare i seguenti esperti anche ai sensi della L.R. 45/81 e del D.lvo 165/2001, con il compito di affiancare il Settore Urbanistico Regionale nella predisposizione dello schema di Documento Regionale di Assetto Generale:
 - Prof. Avv. Pierluigi PORTALURI - docente di Diritto Urbanistico dell'università di LECCE - esperto di procedure amministrative con particolare riferimento al diritto urbanistico;
 - Prof. Ing. Vincenzo COTECCHIA - già Ordinario del Politecnico di Bari - esperto geologo con particolare riferimento alla conoscenza di problemi di pianificazione territoriale;
 - Prof. Dott. Angelo TURSI - Ordinario di ecologia presso l'Università degli Studi di Bari - esperto in ecologia;
 - Prof. Ing. Giovanni FUZIO - Ordinario di Architettura Tecnica del Politecnico di Bari - esperto in pianificazione territoriale;
 - Prof. Ing. Maurizio MINCHILLI - docente del Politecnico di Bari in "Topografia e Cartografia" - esperto nei sistemi informativi territoriali.

- Di impegnare, in relazione a quanto innanzi e per le motivazioni contenute nelle premesse, la somma di £. 600.000.000 sul cap 1360 del Bilancio 2001, euro 309.874,14;
- Di ricorrere all'assistenza di Finpuglia secondo quanto previsto in narrativa;
- Di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale alla stipula delle convenzioni con gli esperti innanzi nominati e Finpuglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 gennaio 2002, n. 1

Altamura (Ba) - Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e successive modifiche ed integrazioni. S.S. n.96 "Barese" - Tronco: variante di Altamura S.S. n.99 "Materana" - Tronco: Altamura-Matera. Progetto definitivo di lavori di ammodernamento alla sez. III delle norme C.N.R. Lotti 1, 2 e 3. Deliberazione C.C. n.98 del 23.10.2001.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che a seguito del relativo progetto presentato dall'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE - Compartimento della viabilità per la Puglia - con nota n. 22481 del 17.7.2001 al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Direzione Generale Coordinamento del Territorio - lo stesso Ministero ha indetto apposita Conferenza di Servizi il giorno 31.10.2001 per l'espletamento delle procedure d'intesa Stato-Regione, ex art. 81 del D.P.R. 21.7.1977 n. 616 e s.m. ed i.

Successivamente il suddetto Ministero con nota prot. n. 1683 del 5.11.2001 pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica il 4.12.2001 ed assunta al protocollo n. 11293 il 10.12.2001 ha trasmesso copia del verbale contenente i pareri favorevoli delle varie Amministrazioni ed Enti partecipanti (Soprintendenza per i Beni Archeologici di Potenza, Telecom, AQP, F.A.L. s.r.l., SNAM Rete gas).

Per il progetto in questione risulta acquisita la pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, del 7.5.2001.

Il progetto definitivo presentato dall'ANAS in adeguamento alle prescrizioni di cui al Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale Dec/Via/6083 del 7.5.2001, rilasciato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, relativamente al territorio comunale di Altamura, è costituito, oltre alla relazione generale ed alla relazione geologico-tecnica, dalle seguenti tavole grafiche:

Relativamente al lotto 1: tavole 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; relativamente al lotto 2 - tavole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 8.1, 9, 10, 11; relativamente al lotto 3, tavole 1, 2, 3, 4, 5, 11/12, 12/1, 13, 14, 15.

Il progetto prevede sostanzialmente un solo tratto in variante, dalla progressiva 3+800 alla 4+940 (vecchia variante di Altamura - 1° lotto), per migliorare l'innesto della S.S. n. 96 con la S.S. n. 99 e l'allargamento in sede del vecchio tracciato della citata variante di Altamura - tronco: Matera-Altamura, con ammodernamento da due a quattro corsie mediante l'adozione della sez. III delle norme C.N.R., a carreggiate separate, con piattaforma stradale di m. 18,60, costituita da quattro corsie di m. 3,50, due banchine di m. 1,75 e spartitraffico centrale di m. 1,10.

Sono previsti appositi slarghi laterali per le soste obbligate dei veicoli a distanza di 500 metri uno dall'altro.

Per la viabilità di servizio agli insediamenti a margine è prevista l'adozione di una sezione tipo B, a doppio senso di marcia con piattaforma stradale di m. 7, costituita da due corsie di m. 2,75 e due banchine di m. 0,75.

Per le strade interpoderali è prevista una sezione trasversale larga m. 4, non asfaltata.

Il progetto è articolato in tre distinti lotti dell'estesa complessiva di Km. 19+225 così come specificato:

1° lotto S.S. n.96 - dal Km. 85+000 (fine variante di Altamura) al Km. 81+300 (innesto S.S. n. 99);

2° lotto S.S. n. 99 - dall'innesto con la S.S. n. 96 al Km. 10+150;

3° lotto S.S. n. 99 - dal Km. 10+150 all'innesto della S.S. n. 7 - Matera.

In sintesi, il tracciato del 1° lotto ricalca, quasi per intero quello già esistente relativo alla vecchia variante di Altamura, tranne un nuovo tratto in variante (dalla progressiva 3+800 alla 4+940) per migliorare l'innesto sulla S.S. n. 99. Il 1° lotto, dello sviluppo di 5214 m. (tutti in rilevato), ha inizio alla chilometrica 85+000 della S.S. n. 96, a cui si fa corri-

spondere la progressiva di progetto 0+000, in esso si incontrano tre incroci a livelli sfalsati alla prog.0+730 in cui la statale sovrappassa la S.P. Altamura-Mercadante, alla prog.2+760 in cui la S.S. n. 171 supera con un cavalcavia e alla quale si collega con due rampe di raccordo (a semiquadrifoglio), alla prog. 3+780 consente di sovrappassare la S.P. Altamura-Laterza (a quadranti adiacenti a quello a quadrifoglio).

L'eliminazione del successivo 4° svincolo è stato sostituito con una nuova rampa di raccordo alla viabilità urbana di Altamura.

Alla prog. 1+150 si sostituiranno i due attuali sottopassi con un viadotto a tre luci per superare la strada vicinale Fornace, poi la linea ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta S. Antonio.

Anche il tracciato del 2° lotto ricalca il tracciato esistente lungo il tronco Altamura-Matera della S.S. n. 99 e si sviluppa per m. 7448 (dalla prog. 5+214 alla 12+662), in rilevato con due soli tratti in trincea. Alla prog. 6+717 un cavalcavia di svincolo sulla S.S. n. 99 risolve l'incrocio con la strada Appia Antica, alla prog. 11+340 l'area di svincolo svolge la duplice funzione di accesso alla viabilità principale e di collegamento fra le due strade di servizio (complanari) mediante un cavalcavia.

Il 2° lotto termina con un rettilineo di m. 112 in corrispondenza del limite di territorio fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata.

Il 3° lotto, ricalca anch'esso in massima parte quello già esistente lungo il tronco Altamura-Matera della S.S. n. 99, non è oggetto del presente provvedimento interessando il territorio extra regionale.

In merito al progetto interessante il territorio di Altamura, la stessa Amministrazione di Altamura con deliberazione di C.C. n. 98 del 23.10.2001 ha espresso all'ANAS il proprio assenso relativamente ai lavori di ammodernamento alla sezione III del 1° e 2° lotto, riferiti alla S.S. n. 96 "Barese" e S.S. n. 99 "Materana" così come modificati a seguito delle prescrizioni contenute nel decreto Dec/Via/6083 in data 7.5.2001 del Ministero dell'Ambiente, comportante modifiche in corrispondenza di alcuni svincoli e rampe di uscita e accesso, facendo altresì proprio il parere della C.C.E. espresso in data 18.10.2001, contenente suggerimenti e raccomandazioni circa il collegamento della viabilità proveniente da Gravina-Potenza verso la direttrice per Bari.

Per quanto sopra, considerato che in massima parte l'adeguamento della sezione stradale avverrà nelle fasce di rispetto stradale, fatta eccezione per alcuni tratti in nuova sede che non interferiscono con la previsione territoriale regionale, si propone alla GIUNTA

di rilasciare l'assenso regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e s.m. ed i. e del D.P.R. n. 383/94.

Inoltre, per quanto attiene agli aspetti che riguardano il PUTT/Paesaggio, atteso che l'intervento di che trattasi è opera di rilevante trasformazione territoriale (art. 4.01 del titolo IV delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio) ed è stato acquisito il Decreto di Compatibilità Ambientale n.Dec/Via 6083 del 7.5.2001 dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non è richiesto il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 - Titolo V - Autorizzazioni, pareri, adempimenti del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - della L.R. n. 7/97 d).

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore e dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI ESPRIMERE all'ANAS, per le considerazioni di cui alla narrativa che precede, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, quale intesa tra Amministrazione Statale e Regione, l'assenso ai lavori di

ammodernamento alla sezione III del C.N.R. 1° e 2° lotto, riferiti alla S.S. n.96 "Barese" e S.S. n.99 "Materana" così come modificati a seguito delle prescrizioni contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale n.Dec/Via 6083 del 7.5.2001 del Ministero dell'Ambiente limitatamente al territorio comunale di Altamura e ai limiti del territorio regionale;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 8

Brindisi - Variante al P.R.G. dell'area in ditta Colitti Pasqua in esecuzione di giudicato amministrativo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espistata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Brindisi dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80 con delibera di C.C. n. 112 del 27/7/2000 ha adottato una variante al P.R.G. vigente relativa all'area in ditta COLITTI Pasqua.

Giusta documentazione gli atti amministrativi e tecnici sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e nei termini non sono state prodotte osservazioni.

In merito alla variante proposta il Settore Urbanistico Regionale con propria relazione n. 11 del 25/06/2001 ha ritenuto ammissibile sia sotto il profilo amministrativo che tecnico urbanistico la proposta comunale.

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, la variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 43 del 27/09/2001, parte integrante del presente provvedimento, ha fatto propria la relazione del SUR.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministra-

tivo che tecnico-urbanistico sulla scorta della relazione del SUR e del parere del C.U.R., qui in toto condivisi, si propone l'approvazione della variante di che trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione SUR e parere del CUR n. 43/2001 parte integrante del presente provvedimento".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETTERA D - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica;

- Di approvare, per i motivi esposti in relazione la variante al P.R.G. del Comune di Brindisi di cui alla delibera di CC. n. 112 del 27/07/2000 riguardante l'area in ditta COLITTI Pasqua distinta catastalmente al foglio 112 particelle nn. 264 e 266 del Comune di BRINDISI.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

**REGIONE PUGLIA
COMITATO URBANISTICO REGIONALE
BARI**

ADUNANZA DEL 27/09/2001

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 15

PARERE N. 43/2001

OGGETTO: BRINDISI - Var. PRG in esecuzione sentenza C.S. n. 594/99, area ditta Colitti Pasqua - Delib. C.C. n. 112/2000.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 11 del 25/06/2001;

UDITO il relatore (Ing. Vito Antonio GIAN-GRECO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGO-MENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 11 del 25/06.2001.

Il Relatore
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Presidente
Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. E. Moretti

**REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
- URBANISTICA - E.R.P.
- Settore Urbanistico -
Ufficio Strumenti Urbanistici
BARI**

Prot. N. 11

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Brindisi Variante al vigente PRG dell'area in ditta COLITTI Pasqua, in esecuzione di giudicato amministrativo.

Il Comune di Brindisi, con delibera di CC. n. 112 del 27/07/2000 ha adottato una variante al PRG vigente relativa all'area in ditta COLITTI Pasqua distinta catastalmente al foglio 112 part.lle 264 e 266 così come riportato sullo stralcio planimetrico-ade-guamento cartografico tavv. n. 10 e 14, allegato alla predetta delibera di CC. n. 112/00.

Giusta documentazione in atti pervenuta con nota 75562 del 23/10/2000 gli atti amministrativi e tecnici sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e nei termini non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni.

Entrando nel merito della variante proposta si ritiene utile rappresentare sia pure sinteticamente la vicenda amministrativa di che trattasi.

I terreni siti in agro di Brindisi catastalmente individuati al Fg. 172 p.lle 264 e 266 estese ha 2.31.43 e di proprietà della sig.ra COLITTI Pasqua risultavano destinati a "zone artigianali e per piccole industrie" nel precedente strumento urbanistico generale del Comune di Brindisi (Regolamento Edilizio con annesso P. di F. approvato con decreto Interministeriale 32/02/65 n. 610 e modificato con Decreto del Presidente della GR n. 1392 del 11/07/79).

I terreni in argomento siti lungo la SS16 per Lecce sono compresi tra lo stabilimento della R d B Puglia ed i capannoni di proprietà Campanelli.

L'Amministrazione Comunale con delibera consiliare n. 6/80 ha adottato il PRG (ad oggi definitivamente approvato e vigente) che ha tipizzato quale "Zona agricola" i terreni di proprietà della Sig.ra COLITTI e gli altri con essa confinanti.

Con l'osservazione al PRG; n. 86 la ditta R. d. B. Sud S.p.A. proprietaria dello stabilimento industriale confinante e di altre aree circostanti ha chiesto il ripristino della destinazione ad area industriale.

L'Amministrazione comunale ha adottato specifica variante con delibera di CC. n. 277 dell'1/06/81 sia alla variante Generale al P d F che al nuovo PRG in itinere, ritipizzando a "zona D Produttiva industriale" tutti i terreni di detta Società.

Con delibera di definitiva approvazione del PRG n. 10929 del 28/12/88 resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 1986/89, le aree in questione, così come proposte nel disegno di Piano, risultano tipizzate zona agricola.

La deliberazione di approvazione definitiva del PRG è stata impugnata con ricorso promosso prima innanzi al TAR di Lecce e successivamente, in appello, al Consiglio di Stato che, come riportato nella delibera di CC. n. 40 del 27/7/2000, "in sede giurisdizionale - Sez. IV - con decisione n. 594 depositata in data 9/04/99 e per l'effetto, ha annullato la deliberazione CC. n. 277 del 1/06/81 e n. 10929 del 28/12/88 della GR di approvazione definitiva del vigente PRG, limitatamente alla parte in cui destinano a zona agricola le particelle catastali di terreno n. 264 e 266 di proprietà della ricorrente". Premesso tutto ciò il CC. ha adottato, come già detto, con delibera di CC. n. 112 del 27/07/2000 provvedimento di tipizzazione dell'area di proprietà della sig.ra COLITTI Pasqua quale zona D per attività produttive in variante al PRG vigente; ciò in relazione alle motivazioni riportate nella delibera di CC. N. 40/2000 e, per gli aspetti urbanistici sulla scorta della considerazione che le aree in oggetto risultano comprese tra le zone produttive di tipo D interessata da uno stabilimento industriale e i capannoni di proprietà Campanelli.

Questo ufficio vista la documentazione allegata alla delibera ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico la predetta proposta Comunale in esecuzione di giudicato amministrativo che non stravolge la impostazione generale del PRG vigente del Comune di Brindisi, riproponendo in sostanza per le aree in questione, e secondo la zonizzazione prospettata (zona D attività produttive disciplinata dall'art. 47 delle N.T.A. e zona di rispetto stradale) la destinazione produttiva del previgente strumento urbanistico generale (R.E. con annesso Programma di Fabbricazione).

Il tutto a condizione che nell'area, in fase attuativa, siano reperiti e ceduti al Comune di Brindisi, gli standards urbanistici ex D.M. 1444/68 art. 5 punto 1.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Bari, lì 25 giugno 2001

Il Funzionario
Ing. Giuseppe Ferrara

Il Dirigente del Settore
Ing. Nicola Giordano

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 9

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordi di

Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Ditta ITALCRAVATTE nel Comune di Corsano (LE). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998 e dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 in data 15.01.2001 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con la delibera n.1408 del 30/10/2000 apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della ditta ITALCRAVATTE nel Comune di CORSANO.

In data 15.12.2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C".

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. N. 4631 del Settore Urbanistico Regionale in data 30.7.2001, il Comune di CORSANO ha trasmesso la seguente documentazione.

- Relazione Tecnica: Configurazione del progetto rispetto al P.U.T.T.

In detto elaborato integrativo si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.. Quindi, non essendo

direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto, proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema II assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico né vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto;
- con riferimento al sistema II copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione ne di particolare interesse biologico-vegetazionale. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento prevede inoltre l'impianto di alberature (attualmente ne è priva) per flora autoctona.
- con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto di intervento.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di

tutela, interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/ paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 10

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordi di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della Ditta MAIULLARI CUCINE” nel Comune di Altamura (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art. 5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, con-

fermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

““In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998 e dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 in data 15.01.2001 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con la delibera n.1410 del 30/10/2000 apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di un insediamento produttivo di tipo industriale da parte della ditta “MAIULLARI CUCINE” nel Comune di ALTAMURA.

Con la citata delibera di GR 1410/2000 la pratica attuazione dell'intervento veniva subordinata alla sottoposizione dello stesso alle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 atteso che l'area interessata rientrava nell'ambito di Protezione Speciale e del Sito di Suportanza Comunitario “Alta Murgia” individuato con D.M. 3/04/2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000).

Con riferimento a quanto sopra la ditta MAIULLARI CUCINE S.r.l. ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 5 del DPR n. 357/97, l'apposito valutazione di incidenza ambientale.

Con nota n. 10179 del 24/09/2001 il Settore Ecologia ha espresso il seguente parere:

““..... Preso atto della allegata dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla tipologia dell'intervento non rientrante negli elenchi B1, B2, B3 dell'allegato B L.R. 11/2001 si comunica che a questo Settore non competono adempimenti di sorta””.

In data 15.12.2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile “C” art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito “C” prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preven-

tivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. N. 8772 del Settore Urbanistico Regionale in data 24/09/2001, legale rappresentante della Ditta "MAIELLARI CUCINE S.r.l." ha trasmesso la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica: Studio di impatto Paesistico.

In detto elaborato integrativo si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto, proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema Il assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico nei vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto.
- con riferimento al sistema Il copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione ne di particolare interesse biologico-vegetazionale.

L'area è interessata da attività a coltura cerealicola. E' presente qualche albero di pregio (Roverella) che comunque- non assume la configurazione di compagine boschiva. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico-vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento andrà a preservare in massima parte i pochi soggetti arborei esistenti e prevede l'impianto di nuove alberature per la flora autoctona.

- con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato né l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto di intervento.

La masseria presente vicino all'area di intervento non rappresenta un manufatto di valore storico-testimoniale degno di tutela; la masseria infatti non risulta censita come manufatto di pregio dal P.U.T.T. né dallo stesso PRG.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dai P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti

negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sui(a scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. e - DELLA L.R. N. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE il parere paesaggistico a condizione, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./pae-

saggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 11

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale per lo svolgimento di attività di falegnameria lungo la strada vicinale Via Vecchia Cassano nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Ditta: "Colacicco s.r.l."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998. al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle con nota n. 9262

del 17.07.2000, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "COLACICCO S.R.L." di un opificio artigianale destinato ad attività di falegnameria, sulla strada vicinale via Vecchia Cassano, nell'ambito del territorio comunale.

La ditta richiedente con nota datata 12.09.2001, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia al n. 8748 del 24.09.2001, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con precedente nota assessorile n. 5985 del 20.06.2001.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Santeramo in Colle come zona "E1 - Agricola", della superficie catastale complessiva di m² 5.260, così come riportato alla particella n. 224 del foglio di mappa n. 29, del Comune di Santeramo in Colle prospiciente la strada vicinale via Vecchia Cassano.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie dell'intervento:	mq. 5.260,00;
- Superficie coperta:	mq. 1.598,00;
- Volume da realizzare:	mc. 10.124,15;
- Altezza max edifici:	ml. 7,20;
- Distanze dal confine non stradale:	ml. 6,00;
- Rapporto di copertura:	31%;
- Distanza dal confine stradale vicinale:	ml. 20,70;
- Parcheggi privati:	mq. 1.092,00;
- Area a verde pubblico:	mq. 1.171,16;
- Indice di fabbricabilità territoriale:	mc/mq. 1,924.

L'intervento prevede realizzare di un corpo di fabbrica destinato all'attività di falegnameria in generale ed in particolare la produzione di fusti e complementi di salotti; all'interno dell'opificio è prevista la realizzazione di una palazzina il cui piano terra è destinato ad uffici e servizi (spogliatoi, WC, ecc.) ed il primo piano ad alloggio custode.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, si seguito riportati:

- Relazione Tecnico - Urbanistica;
- Relazione Tecnico - Economica;
- Tav. 1 - Planimetrie (Stralci: P.R.G. - Aerofotogrammetrico - Catastale; Planimetria del Lotto);
- Tav. 2 - Piante, Prospetti e Sezioni;
- Piano Occupazionale;

- Business Plan;
- Schema di Convenzione;
- Relazione specialistica sulle peculiarità paesaggistico - ambientali del sito e sulla compatibilità del progetto.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Santeramo in Colle, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 11 unità;
- b) che il P.R.G. del Comune di Santeramo in Colle, per gli interventi nel sottore artigianale dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica; tuttavia gli interventi edilizi in tali aree, sono subordinati all'approvazione di uno strumento esecutivo. Coerentemente ai riferimenti interpretativi forniti dalle direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10.10.2000, si può ritenere che la destinazione prevista dal P.R.G. sia inefficace per mancanza di operatività della destinazione stessa: ciò implica l'ammissibilità dell'Accordo di Programma di cui all'oggetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "COLACICCO S.R.L." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 134 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, quota parte delle aree previste in progetto a verde pubblico, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 per una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;
- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rap-

porto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;

- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 11 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona artigianale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art.34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998,

possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Santeramo in Colle.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo risultano rientrare nell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario "Alta Murgia", così come disposto con Decreto del Ministero dell'Ambiente 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000).

In proposito il competente Settore Ecologia dell'Assessorato Reg.le all'Ambiente, con nota n. 10171 del 24.09.2001 ha comunicato quanto di seguito si riporta:

- in riferimento alle note rispettivamente del 12 e 14.9 u.s., si prende atto di quanto nelle stesse dichiarato relativamente alla tipologia dell'intervento non rientrante nell'allegato B L.R. 11/2001 e, così come richiesto, si restituisce la pratica atteso che a questo Settore non competono adempimenti di sorta".

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T. "Paesaggio: l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "C", art. 2.01 - titolo II, senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono: la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT con delibera di GR n. 1748/2000, con nota n. 14225 del 06.08.2001 è stata trasmessa, la relazione integrativa verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del P.U.T.T.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che l'area oggetto di intervento non risulta essere interessata da specificare peculiarità paesaggistiche e/o da vincoli preesistenti precedentemente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P né l'area oggetto d'intervento appare posizionata al contorno di sistemi in cui sono presenti peculiarità paesistiche degne di tutela; pertanto si evidenzia altresì una oggettiva sopravvalutazione delle componenti strutturanti il contesto paesaggistico in parola operato dal P.U.T.T..

Inoltre, la stessa area di intervento non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o

elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto, proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: l'area d'intervento non risulta interessata direttamente da particolari "emergenze geologiche" ovvero da elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili e di riconosciuto valore scientifico; né l'area appare interessata da fenomeni di dissesto geologico o dalla presenza di particolari condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico. Non si rileva sull'area d'intervento alcuna variazione significativa dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattiva né alcuna singolarità geologica degna di specifica tutela.

Per quanto attiene poi alla presenza di "emergenze morfologiche", cioè dei siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine e lame e/o di altre forme di riconosciuto rilevante valore scientifico, sull'area d'intervento non si rileva la presenza di alcuno dei predetti elementi di pregio né l'area appare direttamente interessata dalla presenza di versanti e/o crinali ovvero da elementi caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico o da forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Va specificato, comunque, che l'area d'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923 n. 3267 e R.D. 16.5.1926 n. 1126).

- Sistema "copertura- botanico - vegetazionale e culturale": l'area d'intervento non è interessata direttamente da particolari emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica che estetica. La stessa area risulta comunque distante oltre mt.100 da alcune compagini boschive (quecus ilex L. con rara presenza di quecus troiana Webb. E quecus pube-

secus W.) posizionate sul versante nord orientale dell'area d'intervento.

Per quanto attiene ai "beni naturalistici" non si rileva sull'area d'intervento la presenza di associazioni vegetali rare e/o ambienti di particolare interesse biologico - naturalistico né si rileva la presenza di siti naturalistici e/o biotopi di particolare interesse e/o zone umide.

Per quanto attiene all'assetto colturale l'ambito in cui ricade l'intervento in parola si presenta in parte incolto ed in parte viene invece attualmente utilizzato per la conduzione agricola (presenza di alberature mandorlo, ciliegio, pero ed altri soggetti arborei non di pregio). L'area d'intervento non mostra comunque nel suo complesso un elevato grado di naturalità anche in considerazione della relativa vicinanza al tessuto edificato del Comune di Santeramo in Colle.

- Sistema della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa": l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato.

L'area d'intervento non è vincolata come zona archeologica o come area d'interesse archeologico di rilevante interesse scientifico ai sensi del titolo I del D.Lvo n. 490/1999 e del P.U.T.T.; ovvero non presenta al suo interno elementi e/o insiemi archeologici isolati di elevata - media - bassa consistenza e/o rilevante - eccezionale - relativo testimoniale. Le aree archeologiche e di interesse archeologico di Conte, Agro S. Angelo, Masseria Giandomenico, Pedali di Serra Morsana, Torretta, Marcantonio, Don Paolo, Di Santo, Bonifici, Grottillo presenti nel territorio del Comune di Santeramo sono comunque distanti dall'area oggetto d'intervento.

La stessa area non è interessata direttamente interessata dalla presenza di luoghi della memoria storica e della leggenda, da itinerari di significato storico, da percorsi della transumanza e tratturi, da tracciati corrispondenti alle strade consolari, da strade e/o luoghi panoramici, anche se indirettamente, è da ricollegarsi ai tratturi Grumo - Santeramo, Santeramo-Laterza e Curtomartino.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stra-

tificazione storica e organizzazione insediativa”, privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al “parere paesaggistico” previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/ paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque presenti sull'area oggetto di intervento, soprattutto visivo, e per un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano preservati il più possibile i muri a secco presenti all'interno dell'area di intervento che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Le eventuali alberature di pregio esistenti siano preservate nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al

fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n. 7/98.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R.

19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Santeramo in Colle per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta "COLACICCO S.R.L." di un opificio destinato ad attività di falegnameria, nel territorio del Comune di Santeramo in Colle;

- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Santeramo in Colle rappresentato dal Commissario Prefettizio, dott. _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un insediamento artigianale per lo svolgimento dell'attività di falegnameria nel Comune di Santeramo in Colle da parte della Ditta "COLACICCO S.R.L."

PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle

attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;

3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

1. che la Ditta "Colacicco s.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Santeramo in Colle, dell'insediamento produttivo a carattere artigianale operante nel settore della falegnameria;
2. che in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle ha chiesto, con istanza in data 17.07.2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura produttiva a carattere artigianale da parte della ditta "Colacicco s.r.l." su un'area attualmente tipizzata "E1 - Agricola", in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dal l'Amministrazione Comunale di Santeramo in Colle:

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di nuova realizzazione di una struttura produttiva in area dell'estensione catastale complessiva di mq. 5.260 con destinazione a zona E1 "agricola" nel vigente strumento urbanistico;
- b) che l'area individuata risulta censita nel catasto terreni in agro di Santeramo in Colle al fog. N. 29 particella n. 224;
- c) che la ditta "Colacicco s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 11 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal

Sindaco di Santeramo in Colle ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Colacicco s.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Santeramo in Colle, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Santeramo in Colle con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Tolacicco s.r.l." di una struttura produttiva nel settore artigianale, destinato a falegnameria nel Comune di Santeramo in Colle in variante al vigentestrumento urbanistico.
La predetta struttura ricade in zona tipizzata E1 "agricola" del vigente strumento urbanistico del Comune di Santeramo in Colle. Per una migliore identificazione del programma costruttivo dell'aria dell'intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico e parcheggio da cedere e, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.;
Inoltre per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La ditta "Colacicco s.r.l." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Santeramo in Colle e la ditta "Colacicco s.r.l." diretta a disciplinare:
 - L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge;

- l'obbligo della cessione delle aree per standards urbanistici (art. 5, punto 1 D.M. n. 1444/68) da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima del 10% così come indicata nella tav. 6 denominata "urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzarsi" allegata alla documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Santeramo in Colle con nota n. 25563 del 23.07.2001.

- l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

- l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.

- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti di n. 11 unità e del vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Santeramo in Colle ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Santeramo in Colle. Resta, inteso che l'efficacia

del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Santeramo in Colle, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Colacicco s.r.l." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Santeramo in Colle provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento. Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Santeramo in Colle.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Commissario Prefettizio del
Comune di Santeramo in Colle
Dott.

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 12

LL.RR. n.34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico ricettivo in c.da "Principe" nel Comune di Mattinata (FG). Ditta: "Bisceglia Silvano Pompeo".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di Mattinata, ha richiesto, con

nota n. 9229 del 21/09/2000, al Presidente della GR la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte del Sig. Bisceglia Silvano Pompeo, di un complesso turistico - ricettivo in c.da "Principe".

Dalla relazione dei contenuti e valutazione tecnica dell'intervento programmato, effettuata dal Dirigente del Settore 3° dell'Ufficio tecnico del Comune di Mattinata - rimessa unitamente agli elaborati grafici posti a base della richiesta di Accordo di Programma si rileva, tra l'altro, quanto di seguito si riporta:

1. Il sig. Bisceglia Silvano Pompeo, pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (CT2A) non detiene l'effetto di operatività delle stesse e quindi l'effetto di "operatività giuridica" in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Il sig. Bisceglia Silvano Pompeo non è proprietario, infatti, per sua stessa ammissione dell'intera area CT2A, e riferisce che non ha mai negato il suo assenso ad una lottizzazione onnicomprensiva ed unica, ma avendo l'altra ditta proprietaria della restante area di lottizzazione presentato un piano per comparti in deroga al PRG ha escluso la possibilità di un unico e corale intervento.
2. La documentazione tecnica predisposta ed allegata è conforme a quanto previsto nelle linee guida per l'applicazione della legge regionale n. 34/94 come integrata dalla legge regionale n. 8/98.
3. Le urbanizzazioni primarie ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 sono a totale carico del richiedente.
4. Sono stati rispettati gli indici e parametri urbanistici edilizi di piano, nonché le norme del Regolamento Edilizio.
5. Si ritiene idoneo il Piano Occupazione che prevede n. 18 unità lavorative.
6. E' stata verificata anche la coerenza interna del Piano Economico finanziario: esso, infatti, risulta credibile nei presupposti, nelle sue analisi e nelle sue conclusioni.

Il Sindaco trasmetteva copia degli atti posti a base del richiesto Accordo di Programma alla Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. della Puglia, all'Asses-

sorato Agricoltura e Foreste - Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - sede di Foggia, all'Ente Parco del Gargano, affinché gli stessi potessero istruire la pratica ed esprimere il proprio parere nel merito in sede di Conferenza di Servizi.

Il sig. Bisceglia in data 23/10/2000, atteso che le aree interessate dall'intervento proposto, risultavano incluse come zona "2" nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, attivava autonomamente le procedure previste dal D.P.R. 12.4.1996 per ottenere l'autorizzazione V.I.A. dal competente Assessorato Regionale all'Ambiente.

Nel contempo con nota n. 8478 in data 29.08.2000 il Sindaco del Comune di Mattinata convocava per il giorno 28.09.2000 apposita conferenza di Servizi per l'esame e l'acquisizione dei pareri, sui vincoli gravanti sulle aree interessate dall'intervento, da esprimersi da parte degli Enti e/o Uffici competenti sull'istanza di Accordo di Programma presentata dal Sig. Bisceglia Silvano Pompeo.

La suddetta Conferenza di Servizi ha avuto diversi aggiornamenti, in particolare nella seduta del 13/11/2000 sono stati acquisiti i pareri di seguito riportati:

- 1) Per quanto attiene il vincolo idrogeologico, il rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste esprimeva parere favorevole a condizione che si presenti relazione geologica e dichiarazione di responsabilità del Geologo;
- 2) Con riferimento al vincolo sismico, il rappresentante del Genio civile di Foggia, esprime il seguente parere: "nel presupposto che questo progetto non proponga una variante urbanistica in termini volumetrici e di altezza dei piani rispetto a quanto già previsto dal P.R.G. su cui lo stesso Ufficio ha già espresso il parere - prot. N.7994/9362 del 2.6.1993 - ai sensi dell'art. 13 legge 64/74, in questa sede si riconferma tale parere, non essendovi modificazioni";
- 3) I rappresentanti, della Soprintendenza BB.AA.AA.AA.SS. e del Parco Nazionale del Gargano si riservavano di fare ulteriori sopralluoghi e di esprimere il proprio parere di competenza.

In data 28/11/2000 in sede di ulteriore seduta di aggiornamento della Conferenza di Servizi in merito alla proposta, così come modificatasi, a seguito delle integrazioni di cui si è detto in precedenza si sono registrati i seguenti pareri:

- L'Assessore regionale, dott. Santaniello, precisa che il procedimento attivato mediante la conferenza di servizi, prevale l'acquisizione di tutti i pareri e Nulla Osta contemplati nella fase endo procedimentale quali, nella fattispecie i pareri resi e acquisiti da parte del Genio Civile per il vincolo sismico e dell'Ispettorato Forestale per il vincolo idrogeologico, fermo restando la emissione dei provvedimenti da parte degli altri enti o uffici presenti alla conferenza di servizi (Ente Parco e Soprintendenza) che sono previsti dalla vigente legislazione a conclusione dell'Accordo di Programma. Si precisa che l'Ente Parco e la Soprintendenza sono stati invitati per valutazioni e osservazioni preliminari.
- L'Arch. Tomaiuoli della Soprintendenza specifica in via preliminare che la zona interessata dall'intervento riveste non solo un altissimo pregio naturalistico ambientale, ma anche un elevato valore panoramico. A riguardo, fa presente che la predetta zona è fruibile da Monte Saraceno, dalla piana di Mattinata, dal porto, dalla SS. 89 Mattinata-Vieste. Inoltre essa stessa è un sito panoramico di eccezionale portata visiva; dalla sua cresta si coglie l'anfiteatro collinare naturale che caratterizza e valorizza la piana di Mattinata. A parere della Soprintendenza, il progetto risulta carente di valutazioni preliminari di caratteri ambientali, paesaggistici e panoramici della zona interessata dall'intervento. A riguardo, è opportuno che sia accertata e valutata sul sito la presenza di macchia mediterranea. Il progetto non evidenzia mitigatori tesi ad annullare e/o sminuire l'impatto paesaggistico dell'intervento sul territorio. Il progetto, inoltre, non coniuga l'aspetto naturalistico-ambientale della zona con il nuovo assetto edilizio che si va a conferire. Infine, l'intervento proposto risulta massivo, sia per l'esuberanza delle volumetrie edilizie, sia per la concentrazione delle medesime e sia per i non modesti movimenti di terra previsti per ospitare i fabbricati e le strade. Alla luce di quanto sopra, la Soprintendenza ritiene doveroso sollevare le più ampie perplessità sul progetto in esame, riservandosi ogni valutazione in ordine agli eventuali atti autorizzativi della Regione, ex D.L. 490/99.
- L'Ing. Trotta, del Parco del Gargano, richiamato quanto esposto dal rappresentante della Soprintendenza, osserva che la eccessiva concentrazione della volumetria, determinata da fattori diversi in un ambito collinare ristretto e di pregio, determina un rilevante impatto visivo e naturalistico. Si rileva

quindi, quanto meno, l'opportunità di una riduzione volumetrica e delle altezze, nonché una diversa distribuzione della volumetria, al fine di mitigare l'incidenza dell'intervento sull'ecosistema dell'area protetta. Con riserva di ogni ulteriore e più approfondito esame, anche alla luce della Valutazione di Impatto Ambientale, dell'autorizzazione paesaggistica e del Nulla Osta ministeriale.

In data 03/04/2001 il responsabile dell'Ufficio Tecnico del 3° settore del Comune di Mattinata, a seguito dell'entrata in vigore dei PUTT/Paesaggio ed alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi del 28.11.2000 ha trasmesso, per la definizione del richiesto Accordo di Programma, all'Assessorato Regionale all'urbanistica la sottoelencata ulteriore documentazione:

- copia della variante/ter delle tav. n.4 ter, 4a-ter, 4b-ter 5-ter e 5cter - relazione di accompagnamento.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito specifico delle previsioni progettuali, dall'esame degli atti si riscontra che l'intervento proposto interessa un'area tipizzata nei P.F. parte come zona "C6" e parte come zona agricola; nel P.R.G. in itinere, come zona "CT2A" con previsione di realizzare un centro turistico integrato e parte come zona "agricola" della superficie complessiva di circa mq. 147.438 (riportata in catasto alle particelle nn. 98, 99, 573 e 101 del foglio di mappa n. 19 e p.lle n° 16, 580, 581 e 582 del foglio di mappa 30 in c.da "Principe" lungo la strada provinciale "Mattinata - Vieste"), di cui mq. 78.820 interessati dall'intervento.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie totale dell'area di intervento mq. 78.820;
- Superficie coperta: mq. 11.849;
- Rapporto di copertura 15.03%;
- Volume di progetto: mc. 35.166;
- Altezza max fabbricati ml. 9.60;
- Densità edilizia territoriale 0.45 mc/mq.
- Parcheggi privati (legge n. 122/89)mq. 3517
- Aree per standards pubblici (art. 5 - punto 2 - del D.M. 2/04/68 n. 1444):
- parcheggi pubblici mq. 5.460;
- verde pubblico mq. 8.345.

La proposta di intervento consiste nella realizzazione di un complesso turistico ricettivo in località principe nel Comune di Mattinata.

Il complesso sorgerà a ridosso del porto turistico, a monte della strada Prov.le 53 Mattinata-Vieste ed a valle della SS 89 Mattinata-Vieste.

L'intervento prevede la realizzazione di un Hotel ed unita ricettive singole (residence) per un totale di 586 posti letto.

Sono inoltre previsti percorsi pedonali panoramici di servizio, n° 7 aree di parcheggio, n° 4 aree attrezzate a verde e sport, campo da tennis, spogliatoi e percorsi "nature", bar piscina e teatrino all'aperto.

Per una migliore identificazione dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

- Tav. n. 0 - Documentazione fotografica
- Tav. n. 1 ter - Relazione Tecnica;
- Tav. n. 1a ter - Relazione economico finanziario e occupazionale
- Tav. n. 2 - Corografia
- Tav. n. 3 - PRG stralcio;
- Tav. n. 4 ter - Planimetria catastale
- Tav. n. 4a-ter - Planimetria catastale PUTT
- Tav. n. 4b-ter - Planimetria Catastale PRG & P.d.F.;
- Tav. n. 5a ter - Sistemazioni esterne;
- Tav. n. 5c ter - Profili longitudinali;
- Tav. n. 5d ter - Sistemazione esterna, planovolumetrico Urbanizzazione primarie e secondarie
- Tav. n.6a - Residence Tipo "A" (Piante, prospetti e sezioni
- Tav. n. 6b - Residence Tipo "B" (Piante, prospetti e sezioni
- Tav. n. 7 - Hotel - Pianta piano terra
- Tav. n. 7a - Hotel - Pianta piano primo
- Tav. n. 7b - Hotel - Pianta piano secondo
- Tav. n. 7c - Hotel - Pianta piano copertura
- Tav. n. 7d - Hotel - Prospetto sud
- Tav. n. 7e - Hotel - Prospetto nord
- Tav. n. 7f - Hotel - Prospetto est
- Tav. n. 7g - Hotel - Prospetto ovest
- Tav. n. 7h - Hotel - sezione AA
- Tav. n. 7i - Hotel - Sezione BB
- Tav. n. 8 - Particolare Lotto;
- Visure catastali con estratti di fogli di mappa;
- Schema di convenzione attuativa dell'Accordo.

Le aree interessate dall'intero complesso turistico - ricettivo, come rilevasi dagli atti ed elaborati grafici trasmessi, opportunamente verificati dal Settore Urbanistico, nel P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, ricadano in Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile di tipo "D" ed in piccola porzione nell'ambito territoriale "C".

In proposito si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del PUTT/P sono stati introdotti correttivi e mitigatori all'intervento così come proposto nella

prima versione; la disciplina dei processi di trasformazione fisica e dell'uso del territorio, con l'individuazione degli ambiti territoriali estesi e degli indirizzi di tutela e con l'individuazione degli ambiti territoriali distinti, ha fatto venir meno il divieto indiscriminato di edificazione entro i trecento metri di distanza dal demanio marittimo o dai ciglio più alto sul livello del mare, di cui alla legge regionale n. 56/80 ed alla legge regionale n. 30/90.

Pertanto potendosi prevedere, nel rispetto del bene distinto "costa", l'edificazione entro i trecento metri, la dislocazione dei vari manufatti ha sicuramente, in maniera più congrua saputo integrarsi con l'ambiente naturale circostante; ciò ha portato ad accrescere le distanze dei prospetti ed a garantire, ad ogni unità immobiliare, una integrale continuità visuale con la costa nonché una immediata e biunivoca accessibilità tra le zone litoranee e quelle retrostanti.

Sono state limitate al minimo le altezze dei muri di contenimento, nonché i movimenti di terra tra fabbricati e le strade, introducendo tra i diversi siti edificatori adeguate cortine arboree, con essenze di alto fusto, frammiste a siepi ed arbusti con la funzione di mitigare l'impatto visivo dell'insediamento, che in ogni caso risulta inferiore a quanto consentito e pertanto perfettamente compatibile con l'ecosistema circostante.

Per quanto riguarda le strade e gli accessi al complesso turistico e ricettivo sono state previste nell'ultima redazione del progetto le seguenti varianti:

- Il collegamento della SS. N.89 verrà effettuato sfruttando la strada vicinale esistente denominata "Cima del Principe" con innesto pertanto nella medesima. In tale modo non si opererà lo sconfinamento "territoriale previsto in sede di primigenita progettazione e pertanto la configurazione planimetrica dell'area interessata dall'intervento progettuale in parola, corrisponderà a quanto previsto a livello di zonizzazione comunale (Leggi PRG);
- La viabilità interna, in tale modo sarà anche più snella (meno tornanti) ma non si avrà alcun decremento in ordine alle pertinenze relative (parcheggi e standards inerenti).
- Le zone di accesso al complesso turistico, sia a monte che a valle, non comporteranno l'esecuzione di alcuna opera d'arte significativa onde evitare qualsiasi manomissione al suolo e per conservare i parametri visuali e paesaggistici del sito praticamente inalterati.
- Il verde pubblico è concentrato per la maggior parte in radure naturali ed è debitamente servito dall'apposito sentiero pedonale.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Mattinata si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico - ricettivo con annessi servizi, ricorrendo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della L.r. n. 34/94 e succ. mod. ed integrazioni, stante la carenza di aree giuridicamente efficaci, ancorché aventi destinazione alberghiera sia nel P.F. vigente che nel P.R.G. adottato.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato nei seguenti termini:

- parte delle aree interessate dall'intervento proposto da zona "agricola" di P.F. e P.R.G. adottato a zona "turistico-ricettiva";
- variante al P.F. vigente (per la ritipizzazione da zona "C6" a zona "turistico-ricettiva");
- variante al P.R.G. adottato (per la modifica alle N.T.A. del P.R.G. per le aree già tipizzate "CT2A" che subordinano gli interventi nella zona alla preventiva redazione ed approvazione di idonea strumentazione urbanistica esecutiva).

Il tutto con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti, sopra riportati, e riferiti al coacervo di aree interessate, onde consentire la realizzazione dell'intervento proposto dal Sig. Bisceglia Silvano Pompeo.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla coerenza con la pianificazione comunale vigente ed adottata (P.R.G. in itinere).

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- 1) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;
- 2) La superficie da destinare a standards pubblici da cedere al Comune non potrà essere inferiore alle indicate in progetto;
- 3) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da utilizzare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;
- 4) Rilascio da parte dell'Assessorato Regionale all'Ambiente del provvedimento positivo di competenza in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 e ciò prima della emissione del Decreto del Presidente

della G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma.

- 5) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Mattinata risulta:

- a) che l'attività del complesso turistico - ricettivo da realizzarsi comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 18 unità;
- b) Il Comune di Mattinata ha attestato che in base alla strumentazione urbanistica generale vigente la parte di aree avente specifica destinazione turistica al momento non è giuridicamente efficace.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dal Sig. Bisceglia Silvano Pompeo sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità delle leggi vigenti nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 18 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai

valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

- 3) Inalienabilità delle singole unità costituenti il complesso turistico - ricettivo a realizzarsi.
- 4) Rispetto in fase attuativa delle disposizioni della L.R. n. 11/99 - Disciplina delle strutture ricettive e delle attività turistiche.

L'intervento, come già detto, comporta variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato nei termini sopra evidenziati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma- del D.Lvo n° 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Mattinata.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Parimenti dagli del PUTT, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade, partendo da valle, per una piccola parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" e per (a restante parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D").

Il progetto in parola interessa per quanto riguarda la quasi totalità delle volumetrie e delle urbanizzazioni l'ambito territoriale esteso di tipo "D" (ed in piccola porzione, anche l'ambito territoriale "C").

La Relazione di Progetto (1 ter) in atti evidenzia l'assenza di elementi che possono interferire con i sot-

tosistemi che caratterizzano il territorio; nello specifico:

- sotto l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la superficie territoriale interessata dall'intervento progettuale in parola, non palesa alcuna peculiarità specifica; in tale ambito si è anche previsto, riferendosi alle indicazioni progettuali, di contenere i movimenti di terreno;
- sotto l'assetto "copertura botanico - vegetazionale", non si rilevano nell'area interessata, la presenza di alcuna specie fioristica rara, o di particolare interesse biologico-vegetazionale, né in via di estensione; in tale ambito le medesime indicazioni progettuali discettano di interventi mirati alla conservazione delle specie arboree esistenti ed all'innesto di essenze arboree adeguate e di contorno (della flora indigena);
- sotto l'assetto della "stratificazione storica della organizzazione insediativa", il sito interessato, dal progetto in esame, non appare minimamente interessato da beni storico-culturali significativi e/o degni di nota, nello specifico merito; in tale ambito v'è anche da precisare che (e previsioni progettuali non vanno affatto a coinvolgere eventuali beni dislocati in zone limitrofe ed esterne al predetto sito.

Le complessive previsioni di progetto, e per la parte edilizia, caratterizzata da una tipologia a gradoni che si adagia sul terreno, con altezza massima di m.9.60 per l'edificio destinato ad Hotel e utilizzo di materiali e colori tipici dei luoghi, e per la viabilità che asseconda le curve di livello e per la localizzazione delle urbanizzazioni secondarie, risultano coerenti con gli indirizzi e le direttive di tutela degli Ambiti Territoriali Estesi interessati nonché con le prescrizioni di base dell'Ambito Territoriale Distinto Costa - (interessato da edificazione ad una distanza minima oscillante mediamente intorno ai 230 m. dal Demanio Marittimo).

In relazione a quanto innanzi sinteticamente esposto ed alle considerazioni e valutazioni prospettate nella relazione di progetto, si ritiene di poter rilasciare in senso favorevole il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle del PUTT/Paesaggio.

Resta inteso che l'intervento è subordinato in fase attuativa, ad autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della L.r. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto Finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Mattinata per la realizzazione, in variante alla vigente strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata, da parte del sig. Bisceglia Silvano Pompeo di un complesso turistico - ricettivo in c.da “Principe” nel territorio del Comune di Mattinata;
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. dei PUTT/Paesaggio, nei termini, riportati in narrativa, e fermo restando per gli interventi esecutivi l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio

delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Mattinata rappresentato Sindaco pro-tempore arch. Angelo IANNOTTA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo con annessi servizi nel Comune di Mattinata da parte del Sig BISCEGLIA Silvano Pompeo.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.Lgs n.267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il sig Bisceglia S. Pompeo ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Mat-

tinta, di un complesso turistico - ricettivo con annessi servizi;

- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nello strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Mattinata ha richiesto, con istanza n. 9229 del 21/09/2000, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo parte del Sig BISCEGLIA Silvano Pompeo in variante alla strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Mattinata:

- a) che lo strumento urbanistico vigente ed adottato nel Comune di Mattinata dispone di aree con destinazione specifica ma giuridicamente non efficaci per la realizzazione del complesso turistico-ricettivo con annessi servizi programmato dal Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo e per-tanto è stata individuata apposita area dell'estensione mq. 78.820;
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 78.820 (parte della maggiore estensione pari a mq.147.438), risulta censita in catasto terreni in agro di Mattinata al foglio n° 19 p.lle nn° 98, 99 573 e 101 ed al foglio no 30 p.lle 16, 580, 581 e 582;
- c) che Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie al complesso alberghiero, nella misura dovuta per legge, ed ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 18 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato con prescrizioni e condizioni- il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Pogramma richiesto dal Sindaco di Mattinata ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per (a realizzazione dell'intervento da parte del Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Mattinata come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Mattinata con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo di un complesso turistico-ricettivo in variante sia al vigente strumento urbanistico che a quello adottato. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione GR; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) Il Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo, inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Mattinata ed il Sig BISCEGLIA Silvano Pompeo diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per il Sig. BISCEGLIA Silvano Pompeo, di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) rispetto in fase attuativa della L.R. n. 11/99;
 - e) inalienabilità delle singole unità costituente il complesso turistico ricettivo;
 - f) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 18

addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Mattinata ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato del Comune di Mattinata. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Mattinata, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente

Organo Comunale rilascerà al Sig BISCEGLIA Silvano Pompeo, la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art.1 -30 comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 e a carico della persona proponente.

- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Mattinata provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

- 11) Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Mattinata.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune
di Mattinata
Arch. Angelo Iannotta

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 13

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n.136/99 - art.11 - e

legge 142/90 Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: "DEC S.p.A.". Rettifica delibera G.R. n. 829 del 26.06.2001.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"L'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione, e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori, pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, ai sensi della legge n.136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 18 del D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge 12.7.91 n. 203, da concedere in

locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale la nota n.801/99 del 24.06.1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti o i successivi dinieghi prefettizi aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

Con successiva nota n. 1027/00 datata 9.10.2000 il Ministero del LL.PP. - Direzione delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - comunicava al Presidente della Giunta della Regione Puglia quanto segue:

- Con nota n. 23679 in data 8 settembre 2000 il Comune di Ostuni (BR), nel cui territorio è localizzato un programma integrato finanziato ai sensi della legge in oggetto, rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 30 agosto 2000, è stato deciso di impugnare davanti al TAR Puglia il parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia che impedisce la realizzazione del programma sopra citato.
- Nel manifestare l'interesse a rilocalizzare il programma medesimo in altra area del suo territorio, il Comune di Ostuni chiede a questa Direzione Generale l'inserimento del programma di cui trattasi nell'elenco delle proposte cui si riferiscono i procedimenti pendenti.
- Si fa seguito alla ministeriale n. 801/99 per trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, ad integrazione dell'elenco delle proposte di attuazione dei programmi interessati da procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, il seguente nominativo di soggetto proponente:

N. Scheda/ Progetto	Soggetto proponente	Indirizzo	Tipo d'intervento - Localizzazione
285/180	EDI.COM. s.r.l.	70100 Bari Via Sparano, 115	Integrato - Ostuni (BR)

In data 12.01.2001 la DINVEST S.p.A. (già EDI.COM. s.r.l.) comunicava - tra gli altri - al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale all'Urbanistica che in base a specifiche e sopraggiunte modifiche societarie il nuovo soggetto titolare

del Programma Straordinario n. 285/180 a seguito di atto di scissione, a rogito Notaio Michele Somma in data 19.12.2000 rep. 50.022, risulta essere la società "DEC S.p.A." con sede in Bari alla via Card. A. Ciasca n. 9.

Con successiva nota del 18.01.2001, acquisita al prot. generale del Comune di Ostuni n. 2096 del 23.01.2001, la suindicata "DEC S.p.A.", richiedeva (testualmente):

- “- che il Comune di Ostuni a norma dell’art. 11 L. 30.04.99 n. 136, ritenuta la pubblica utilità urgenza e indifferibilità del Programma Integrato di intervento prot. N. 285/180 voglia manifestare il proprio consenso alla rilocalizzazione del programma integrato d’intervento prot.285/180 nel territorio Comunale di Ostuni ed attivare quanto di propria competenza per la sottoscrizione dell’eventuale accordo di programma;
- che il Comune di Ostuni provveda ad inviare alla Regione Puglia il proprio parere tecnico nonché ad acquisire il parere del Signor Prefetto circa la localizzazione del programma integrato di intervento prot. 285/180.

All’uopo dichiara:

- di avere la disponibilità dell’area nel Comune di Ostuni dell’estensione di mq.65.249 riportata al N.C.T. del Comune di Ostuni al foglio n. 147, particelle nn. 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051, 160, 1150, 161 e 166.

Si allegano in triplice copia:

- corografia in scala 1:10.000;
- stralcio catastale in scala 1:2.000;
- stralcio rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- stralcio P.R.G. vigente in scala 1:2000””.

Con delibera n. 829 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 203/91 e dell’art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L’Accordo di Programma relativo all’intervento edilizio prot. 285/180 è stato sottoscritto in data 13.07.2001 dal Presidente della Regione Puglia e dal Sindaco del Comune di Ostuni.

Il medesimo accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 09.08.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Con Decreto del Presidente della G.R. n.506 del 10.10.2001 è stato approvato l’Accordo di Programma in questione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 ed anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Ostuni e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste.

Ciò premesso con nota prot. n.31838 del 20.11.2001, avente ad oggetto “chiarimenti in merito al ricorso presso il T.A.R. Lecce proposto dalla signora NOBILE Pasqua da Ostuni per l’annullamento della delibera di C.C. n. 33/2001 del Comune di Ostuni di ratifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 13.07.2001 fra Comune di Ostuni e Regione Puglia relativamente al Programma Straordinario di Edilizia

Residenziale Pubblica (Alloggi per le Forze dell’ordine)”, il Comune di Ostuni ha comunicato quanto segue:

- “- la signora Nobile Pasqua da Ostuni si è dichiarata proprietaria del terreno sito in Ostuni alla C.da Madonna del Pozzo distinto in catasto al Fg. 147 p.lla 166 e ha promosso il ricorso al T.A.R. indicato in oggetto nel presupposto che il suddetto terreno di sua proprietà rientri nel Programma Straordinario di che trattasi;
- il terreno suddetto non rientra nel Programma Straordinario di che trattasi e ciò lo si evince in maniera chiara dagli elaborati grafici allegati all’Accordo di Programma siglato in data 13 luglio 2001 e ratificato dal Consiglio Comunale di Ostuni con delibera di C.C. n. 33/2001;
- l’equivoco nasce dal fatto che nella delibera di Giunta Regionale n. 829 del 26.6.2001, nella parte descrittiva della premessa dell’atto dove vengono elencate le particelle catastali già disponibili da parte della DEC s.p.a. Bari come soggetto attuatore del Programma, viene erroneamente indicata la particella 166 anziché la particella 164 che invece è ricompresa nel Programma;
- la delibera di Giunta Comunale n.3712001, con la quale veniva approvata la Rilocalizzazione del Programma di che trattasi ai sensi dell’art. 11 della legge 136/99 e sulla scorta della quale c’è stato poi il prosieguo dell’iter procedurale conclusosi con l’Accordo di Programma suddetto e relativar ratifica comunale, contiene il dato esatto della particella 164 e non già della particella 166;

- l'errore materiale di trascrizione riportato nella premessa della delibera G.R. n. 829/2001 si ripete nella premessa della delibera di C.C. n. 33/2001 ma, a scanso di equivoci si precisa che sia nel dispositivo della delibera regionale che nel dispositivo della delibera comunale non viene fatto alcun riferimento alla particella 166.

Tanto premesso si rileva chiaramente che trattasi di mero errore materiale che peraltro non incide minimamente sul procedimento e si formula la presente a Codesta Spettabile Regione Puglia nel caso ritenga opportuno e necessario un eventuale atto di rettifica o chiarimento.

In relazione a quanto innanzi si è effettuato un puntuale riscontro di tutti gli atti tecnico amministrativi posti a base dell'Accordo di Programma in questione, ed in particolare: la tav. n. 1 "Corografia - scala 1:25.000; Stralci: catastale, aerofotogrammetrico P.R.G. vigente - scale 1:2.000" e la delibera G.M. n. 37 del 15.2.2001. Si è rilevato che il terreno (p.la n. 166 del fog. 147) in ditta NOBILE Pasqua non risulta in alcun modo rientrante tra le aree interessate dal Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (alloggi per le Forze dell'ordine) proposto dalla DEC s.p.a.

Trattasi, quindi, di un mero errore materiale (dattilografico) in cui si è incorso nel riportare, nella parte descrittiva della premessa della delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 l'elenco delle particelle catastali interessate dal Programma.

In relazione a quanto sopra riferito si propone alla Giunta Regionale di - rettificare nella parte delle premesse - della delibera G.R. n. 829/2001 il mero errore materiale rilevato nell'elencazione delle particelle catastali interessate dal programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, da realizzare nel Comune di Ostuni, precisando che tra le particelle interessate dal predetto Programma è inclusa la particella n. 164 del foglio di mappa n.147 e non la particella n. 166 del fog. n.147.

Di conseguenza debbono ritenersi modificati in tal senso tutti gli atti regionali e comunali conseguenti alla delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 e ciò in considerazione che detta rettifica non incide in alcun modo sulle previsioni urbanistico-edilizie del Programma proposto e della connessa variante urbanistica la P.R.d. vigente nel Comune di Ostuni, esausti-

vamente contenute nella rappresentazione cartografica che escute la particella n. 166 del foglio n. 147.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della L.r. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RETTIFICARE, per i motivi e nei termini esposti in narrativa la delibera G.R. n. 829/2001 stante il mero errore materiale, rilevato nell'elencazione delle particelle catastali interessate dal programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, da realizzare nel Comune di Ostuni e precisando che tra le particelle interessate dal predetto Programma è inclusa la particella n. 164 del foglio di mappa n. 147 e non la particella n. 166 del fog. n. 147;
- DI RITENERE, nel contempo, modificati in tal senso tutti gli atti regionali e comunali conseguenti alla delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 e ciò in considerazione che detta rettifica non incide in

alcun modo sulle previsioni urbanistico-edilizie del Programma proposto e della connessa variante urbanistica la P.R.G. vigente nel Comune di Ostuni, esaustivamente contenute nella rappresentazione cartografica che escute la particella n. 166 del foglio n. 147 del Comune di Ostuni.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 14

**Santeramo in Colle (BA) - LL.RR. n. 34/94 - 8198 -
Accordo di Programma per la realizzazione di un
opificio per la produzione artigianale di Salotti e
Mobili imbottiti da parte della Ditta "SOFAS
s.r.l."**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza ai Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali.

In attuazione della citata disposizione di Legge, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle (Ba) con

nota n° 2517, pervenuta all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. il 9/3/2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della ditta “SOFAS s.r.l.” di un opificio per la produzione di Salotti e Mobili imbottiti, sito in Santeramo in Colle (Ba) alla C.da “Lago Palumbo”.

Il professionista incaricato dalla ditta richiedente a redigere gli elaborati relativi all'Accordo di programma di che trattasi, con nota datata 12/11/2001, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia al n° 10932 del 26/11/2001, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con precedente nota assessorile n° 5985 del 20.6.2001.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente nel Comune di Santeramo in Colle come zona “E1 - Agricola”. della superficie catastale complessiva di mq. 6329,600, così come riportato alle particelle nn. 1157 e 1159 del foglio di mappa n. 44, del Comune di Santeramo in Colle in C.da “Lago Palumbo”. sulla strada comunale denominata “via Arucola”.

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie del lotto: mq 6329,600;
- Superficie coperta corpo di fabbrica: mq 2528;
- Volume da realizzare mc 18565,80;
- Altezza massima degli edifici: m 7,90;
- Distanze dai confini: m 6,00
- Rapporto di copertura: 39,8%;
- Parcheggi privati: mq 1267,10;
- Area a parcheggio pubblico: mq 1275
- Area a verde: mq 1275;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 2,933.

Dal Business Pian allegato agli atti inviati si rileva che l'attività della SOFAS S.r.l. consisterà nella produzione di poltrone e divani, nonché la produzione di ogni complemento per l'arredo della casa e del giardino.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area di intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati:

- TAV. 1 Inquadramento territoriale e zonizzazione PRG;
- TAV. 2 Visure catastali 1 Titoli di proprietà;
- TAV.3 Verifica compatibilità Ambientale con pianificazione territoriale (PUTT - PBA);

- TAV. 4 Verifica compatibilità Ambientale con pianificazione comunale PRG;
- TAV. 5 Stato di fatto e a realizzare su fotogrammetria;
- TAV. 6 Schema di convenzione;
- TAV. 7 Planimetria della zona e parametri urbanistico - edilizi;
- TAV. 8 Capannone da realizzare - Pianta;
- TAV. 9 Capannone da realizzare - Prospetti e sezione;
- TAV. 10 Relazione tecnico - economica;
- TAV. 11 Relazione tecnico - urbanistica;
- TAV. 12 Scheda esplicativa delle UP e US;
- TAV. 13 Scheda esplicativa Piano Occupazionale;
- BUSINESS PLAN.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.M n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Santeramo in Colle risulta quanto segue:

- a) l'attività del complesso comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a 11 unità lavorative oltre alle 13 unità già in forza presso l'azienda;
- b) con riferimento agli aspetti urbanistici, sussistono le condizioni di legge in presenza delle quali è ammissibile l'Accordo di Programma proposto poiché lo strumento urbanistico vigente pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica non detiene l'effetto di operatività delle stesse in quanto gli interventi edilizi in tale zona sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, attualmente inesistente.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "SOFAS s.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà, però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto di intervento dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 9 - 1° comma - del D.I.M. 214/68 n. 44, una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;

- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo da parte della ditta "SOFAS s.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della ditta "SOFAS s.r.l." in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 11 addetti oltre alle 13 unità già in forza presso l'azienda) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona artigianale, con indici e parametri urbanistico-edilizi così come sopra rideter-

minati e pertanto l'accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con Decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94, così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Santeramo in Colle.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo risultano rientrare nell'ambito della zona di protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario "Alta Murgia", così come disposto con decreto del Ministero dell'Ambiente 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000)

In proposito il competente Settore Ecologia dell'Assessorato Reg.le all'Ambiente, con nota n° 11795 dell'8/11/2001 ha comunicato, tra l'altro, quanto di seguito si riporta:

- che la ditta ha richiesto la sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi della L.R. 34/94 e modificata dalla L.R. 8/98 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- che da apposita dichiarazione di professionista abilitato risulta che l'intervento non è compreso in alcune delle tipologie di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 11/2001, per tutto quanto sopra, nulla osta da parte di questo Settore alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma."

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio il progettista incaricato con la nota in data 12/11/2001, nel trasmettere in copia la citata lettera dell'Assessorato all'Ambiente, ha anche inviato lo stralcio del Putt/Paesaggio dal quale si evidenzia che l'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "E", per il quale non è richiesto il parere paesaggistico.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./PBA), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Santeramo in Colle per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente dalla ditta "SOFAS s.r.l.". di un opificio artigianale per la produzione di salotti e mobili imbottiti nonché la produzione di ogni complemento per l'arredo della casa e del giardino, nel territorio Comunale di Santeramo in Colle (Ba).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO ed il Comune di Santeramo in Colle (Ba) rappresentato dal Commissario Straordinario dott. _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un insediamento artigianale per la produzione di salotti e mobili imbottiti nonché la produzione di ogni complemento per l'arredo della casa e del giardino nel Comune di Santeramo in Colle da parte della ditta "SOFAS s.r.l."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 8 gennaio 1998 n. 8 prevede, che al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "SOFAS s.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio Comunale di Santeramo in Colle, di un complesso artigianale per la produzione di salotti e mobili imbottiti nonché la produzione di ogni complemento per l'arredo della casa e del giardino;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel

vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Santeramo in Colle ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. 28 gennaio 1998 n. 8, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo di tipo artigianale da parte della ditta "SOFAS s.r.l." su un area attualmente tipizzata "E1 - Agricola" in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di Santeramo in Colle:

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di nuova realizzazione di una struttura produttiva in area dell'estensione complessiva catastale complessiva di mq. 6329,600 con destinazione a zona "E1 Agricola" nel vigente strumento urbanistico;
- b) che l'area individuata risulta essere censita in Catasto terreni in agro di Santeramo in Colle al fg. 44 particelle n. 1157 1159;
- c) che la ditta "SOFAS s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione di un numero di addetti pari a 11 unità, oltre 13 unità già in forza all'azienda;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'accordo di programma richiesto dal Sindaco di Martina Franca ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "SOFAS s.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Santeramo in Colle, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998, la Regione Puglia e il Comune di Santeramo in Colle con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione

da parte della ditta "SOFAS s.r.l." di un complesso artigianale nel Comune di Santeramo in Colle in variante al vigente strumento urbanistico.

Il complesso, a carattere artigianale, ricade in zona tipizzata E1 "agricola" nel vigente strumento urbanistico del Comune di Santeramo in Colle. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico e parcheggio da cedere al Comune vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La ditta "SOFAS s.r.l.". inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primarie con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla stipula, tra il Comune di Santeramo in Colle e la ditta "SOFAS s.r.l.", di apposita convenzione diretta a disciplinare:
 - a) l'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge;
 - b) l'obbligo della cessione delle aree per standards urbanistici (art.5, punto 1 D.M. n. 1444/68) all'Amministrazione Comunale nella misura minima del 10% così come indicato nella TAV.n.12 denominata "" scheda esplicativa delle UP e delle US" del progetto proposta dalla Ditta richiedente;
 - c) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento, come sopra precisate;
 - d) l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale;
 - e) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mante-

nimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto (11 addetti oltre alle n. 13 unità lavorative già operanti) e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva.

Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere di C.E.

In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Santeramo in Colle. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Santeramo in Colle entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il consiglio comunale di Santeramo in Colle ratificherà il presente Accordo di Programma;
- 7) Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempi-

menti previsti dal presente Accordo; il competente organo comunale rilascerà alla ditta "SOFAS s.r.l.", la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

- 9) Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Santeramo in Colle provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento. Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco di Santeramo in Colle o suo delegato.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Commissario Straordinario
di Santeramo in Colle

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 15

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma

per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia di Proprietà del Sigg. Trifone Maria Assunta e Matera Ciro.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma" per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla L.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Foggia con nota n. 75727 del 17.10.2001, sulla scorta di quanto in merito deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 83 del 23.03.2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "TRIFONE-MATERA" di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento, alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di Foggia ed in particolare dal parere del Capo Ripartizione Tecnica datato 17/05/2001 risulta testualmente quanto segue:

1. L'intervento proposto consistente nella realizza-

zione di un complesso turistico-alberghiero da ubicarsi alla Via Manfredonia, interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Foggia come zona "D4 - Laboratori di produzione e servizi - della superficie catastale complessiva di m² 3.803.00, così come riportato alle particelle n. 219-279-391 del foglio di mappa n. 77 e P.IIa n° 463 del Foglio n° 52 del Comune di Foggia sulla strada per Manfredonia;

2. Il P.R.G. del Comune di Foggia non dispone di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistici, per cui la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, permetterà la realizzazione delle opere previste in progetto con destinazione turisticoalberghiera netta zona oggetto dell'intervento e, quindi, in variante allo strumento urbanistico, in quanto opere di pubblico interesse.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie fondiaria, inclusa area demaniale di 1750 mq mq. 3.803,00;
- Superficie fondiaria esclusa area demaniale mq 2.053,00;
- Superficie coperta edifici esistenti: mq. 1.348,00;
- Superficie coperta edifici di progetto mq. 1.074,00;
- Volume esistenti complessivi mc. 7.243;
- Volume da realizzare: mc. 7.213;
- Altezza max edifici: ml. 7,50;
- Distanze dal confine stradale di Via Manfredonia ml. 58,00
- Distanza dai confini: secondo patto di conciliazione con i confinanti, in aderenza o a 5 m;
- Rapporto di copertura preesistente, compresa area demaniale $1348/3803 = 0.35$;
- Rapporto di copertura preesistente esclusa area demaniale $1.348/2.053 = 0.65$;
- Rapporto di copertura di progetto compresa area demaniale $1.074/3803 = 0.28$;
- Rapporto di copertura di progetto esclusa area demaniale $1.074/2053 = 0.52$
- Parcheggi esterni: mq. 1.337,00;
- Parcheggio coperto mq 169.00
- Area a verde pubblico: mq. 971.00;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 0.50.

L'intervento prevede la completa demolizione dei

capannoni esistenti (oggetto di regolarizzazione con C.E. in sanatoria - in atti - e/o autorizzazioni rilasciate nel tempo), nei quali attualmente gli stessi conducono una attività commerciate del tipo Sala Ricevimenti denominata "HOLLYWOOD" e la nuova costruzione di una struttura turistico alberghiera di modesta altezza ma con caratteristiche e stile architettonico completamente diversi, realizzata su tre livelli (n° 31 camere ospiti, salone feste, sala colazione, solarium, bar e servizi, cucina, office e deposito, sala televisione e giochi, sala conferenze, palestra, sauna lavanderia industriale ecc.).

L'edificio previsto verrà realizzato in aderenza ad altri immobili già esistenti il tutto in base ad un patto di conciliazione con proprietà limitrofa per costruzione in aderenza.

In ordine alla proprietà delle aree interessate dall'intervento va precisato che sia l'attività commerciale esistente (sala ricevimenti) che il complesso alberghiero oggetto del presente Accordo di Programma interessano aree in massima parte di proprietà della Ditta proponente nonché una "porzione di area demaniale in concessione regolarmente autorizzate all'uso de quo e per le quali è in corso l'acquisizione definitiva (su dette aree ultime non insiste alcun fabbricato e sono destinate a parcheggio e verde)", come testualmente dichiarato nella relazione tecnica di progetto in atti.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, si seguito riportati:

- Relazione Tecnica;
- Relazione Geologico-Tecnica;
- Tav. 1 Pianta Piano terra 1/100 - Planimetria quota e destinazioni;
- Tav. 2 Piano seminterrato 1/100 - planimetria quotata e destinazioni;
- Tav. 3 Piano primo 1/100 - planimetria quotata e destinazioni;
- Tav. 4 Catastale 1/500 - sagome planimetriche edifici esistenti e di progetto;
- Tav. 5 Zonizzazione e destinazione delle aree 1/200;
- Tav. 6 Schemi planivolumetrici - sezioni e sagome altimetriche;
- Tav. 7 Documentazione catastale;
- Tav. 8 Concessioni precedenti ed autorizzazioni amministrative;
- Tav. 9 Convenzione con proprietà limitrofa;
- Tav. 10 Documentazione fotografica dell'esistente;
- Situazione patrimoniale revisionale;

- Business Plan;
- Bozza di Convenzione.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Foggia, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 12 unità fisse;
- b) che il P.R.G. del Comune di Foggia, per gli interventi nel settore Turistico alberghiero dispone di aree con destinazione specifica operante ma non giuridicamente efficaci per le opere da realizzare atteso che gli interventi edilizi in tali aree sono subordinati all'approvazione di uno strumento esecutivo e ciò coerentemente alle direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "TRIFONE-MATERA" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standards pubblici una superficie tale da garantire il rispetto dei parametri minimi di cui all'art. 5 - punto 2 - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444;
- 2) Nella realizzazione della struttura turistico alberghiera e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo

di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;

- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 12 addetti fissi) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona D4 "Aree per laboratori di produzione e servizio" a zona D5 Aree per attrezzature Turistico-alberghiere, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n.267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla Sotto-

scrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Foggia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del parere previsto dall'art. 13 della legge 64/74.

Parimetri, atteso che è in corso di acquisizione l'area demaniale, in concessione ai richiedenti l'A. di P., e che la stessa area è indispensabile in relazione alla nuova destinazione urbanistica proposta, la emissione del Decreto del Presidente della G.R. è subordinato, alla definizione, in positivo, della predetta acquisizione dell'area demaniale.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000."''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie

come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Foggia per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "TRIFONE-MATERA" di un complesso turistico alberghiero nel territorio del Comune di Foggia, alla Via per Manfredonia;

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Foggia, rappresentato dal Sig. Sindaco Dott. Avv. Paolo AGOSTINACCHIO, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da ubicarsi nel Comune di Foggia alla Via Manfredonia di proprietà dei sigg. Trifone Maria Assunta e Matera Ciro.

PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione

nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

1. che la Ditta "TRIFONE-MATERA" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Foggia, dell'insediamento produttivo a carattere Turistico alberghiero;
2. che il P.R.G. vigente dispone di aree con destinazione specifica che consente insediamenti alberghieri ma non giuridicamente efficaci e pertanto il Sindaco del Comune di Foggia ha chiesto, con istanza in data 17.10.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura produttiva a carattere Turistico-Alberghiera da parte della ditta "TRIFONE-MATERA" su un'area attualmente tipizzata dal PRG "Benevolo" vigente come zona urbanistica "D4" - Laboratori di produzione e servizi, in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di FOGGIA:

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla

fattispecie giuridica di nuova realizzazione di una struttura produttiva in area dell'estensione catastale complessiva di mq. 3.803.00 con destinazione a zona D4 "Laboratori di produzione e servizi nel vigente strumento urbanistico;

- b) che l'area individuata risulta censita nel NCEU comune censuario di Foggia, al fog. N. 77 particella n. 219;
- c) che la ditta "Trifone-Matera" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 12 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Foggia ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "TRIFONE-MATERA"

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Foggia, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia ed il Comune di Foggia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "TRIFONE-MATERA" di una struttura produttiva nel settore Turistico alberghiera nel Comune di Foggia in variante al vigente strumento urbanistico.
La predetta struttura ricade in zona tipizzata D4 "Laboratori di produzione e servizi" del vigente strumento urbanistico del Comune di Foggia. Per una migliore identificazione del programma costruttivo dell'aria dell'intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico e parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre per lo stesso intervento. val-

gono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa delibera di G.R. n. ____ del _____;

- 4) La ditta "TRIFONE-MATERA" inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Foggia e la ditta "TRIFONE-MATERA" diretta a disciplinare:
 - L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge.
 - l'obbligo del reperimento delle aree per standards urbanistici da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima fissata dall'art. 5, punto 2 del D.M. n. 1444/68;
 - l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.
 - l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti di n. 12 unità fisse e del vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa

garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Foggia ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Foggia. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Foggia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "TRIFONE-MATERA" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di rati-

fica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Foggia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Foggia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Foggia
Dott. Avv. Paolo Agostinacchio

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 16

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un polo turistico direzionale multifunzionale ubicato lungo la S.P. San Severo - San Giovanni Rotondo nel Comune di San Severo (FG). Ditta: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla L.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei

Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di San Severo ha richiesto, con nota n. 18460 del 26.07.2000, al Presidente della GR la definizione di un “Accordo di Programma” per la realizzazione da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento' del Clero con sede in San Severo di un Polo Direzionale Multifunzione a confine con lo svincolo dell'autostrada - A14 Bologna Taranto.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere, in ordine all'intervento programmato, espresso dal Dirigente il II e V Settore dell'U.T.C., che testualmente di seguito si riporta: “Considerato che:

- il P.R.G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti industriali - P.I.P. II intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica, all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- E' stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al T.A.R. Puglia, per effetto del provvedimento di diniego di approvazione S.U.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari dei suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art.1 della legge regionale 34/94 in quanto “giuridicamente inefficaci”;
- L'area P.I.P. - II intervento - non è dotata di P.P.A. operativo;
- Le urbanizzazioni del P.I.P. non sono incluse nel programma triennale delle opere pubbliche;

con queste premesse la C.E.C. nella seduta del 4 giugno 1999 ha ritenuto di poter esprimere parere positivo sulla percorribilità dell'iter di cui alla legge regionale n. 34/94 così come modificata dalla L.r. n. 8/98;

Tutto ciò premesso:

Viste le linee guida emanate dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica del febbraio 1999;

IL DIRIGENTE II E V SETTORE

ATTESTA

Che non essendo giuridicamente efficaci le aree specificatamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previa stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98".

Dall'esame degli atti trasmessi si è riscontrato che l'intervento proposto interessa un'area destinata dal P.R.G. vigente a "verde agricolo", della superficie complessiva di m² 97.477,00 riportata in catasto alle particelle nn. 229, 388, 315, 309, 318, 316, 312, 308, 317, 313, 307, 228, 314, 41, 320, 319, 199 e 277 del foglio di mappa n. 63 ubicata lungo la SP San Severo - San Giovanni Rotondo a confine con lo svincolo dell'Autostrada A14 Bologna - Bari.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie interessata all'intervento	mq. 97.477,00;
-Superficie coperta totale	mq. 13.849,00;
- Indice di copertura:	14,20%;
- Volume di progetto:	mc. 119.821,00;
- Altezza max fabbricati:	m. 22,00;
- N. piani fuori terra:	7;
- Distanza minima dai confini (lato strada):	160,00;
- Distanza minima dai confini (lato svincolo autostradale):	60,00 m.;
- Distanza dal cimitero:	> 200,00 m.;
- Distacco minimo assoluto dai confini di proprietà:	28,00 m.;
- Densità edilizia territoriale:	1,23 mc./mq.
- Strade e piazzali:	mq. 22.570,00;
- Aree a verde attrezzato:	mq. 46.297,00;
- Aree destinate a Parcheggio:	mq. 14.731,00.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un complesso edilizio turistico ricettivo e di servizi articolantesi in tre distinti corpi edilizi con le seguenti destinazioni:

A. un corpo centrale che include: un albergo con

annesse infrastrutture (campi da tennis e calcetto, sala convegni e piscina), un centro direzionale, una struttura polifunzionale ed un auditorium costituiscono il corpo centrale ed il cuore del progetto. La ricettività dell'albergo è di 240 posti letto;

- B. un centro di prima accoglienza del pellegrino costituito da un ostello e casa di riposo per sacerdoti anziani, una cappella per funzioni religiose ed una sala conferenze;
- C. una autostazione di servizio autobus per fini turistici e di pellegrinaggio.

L'intervento, così come proposto, si prospetta più propriamente come un complesso ricettivo integrato con strutture complementari e connesse anche all'attività istituzionale del soggetto proponente (turismo di tipo religioso).

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, si seguito riportati:

- tav. 1 - Relazione Tecnica;
- Relazione Tecnico - Economica;
- Relazione geologica;
- Tav. 2 - Stralci Catastale e Aerofotogrammetrico;
- Tav. 3 - Aerofotogrammetria con planimetria di progetto;
- Tav.4 - Planimetria generale e descrizione delle funzioni;
- Tav. 5 - Planimetria generale quotata;
- Tav. 6 - Piante centro alberghiero-direzionale;
- Tav. 7 - Piante del centro di prima accoglienza del pellegrino;
- Tav. 8 - Piante autostazione;
- Tav. 9 - Prospetti centro alberghiero-direzionale;
- Tav.10 - Prospetti del centro di prima accoglienza del Pellegrino e autostazione;
- Tav.11 - Sezioni;
- Stralcio catastale delle aree oggetto di intervento e individuazione di quelle da cedere al Comune;
- Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione delle opere di urbanizzazione;
- Piano Occupazionale;
- Schema di Convenzione;
- Relazione integrativa;
- Studio di impatto ambientale Agg. In data 20/07/2001;
- Piano di sicurezza e coordinamento Agg. In data 20/07/2001;

- Stralcio catastale delle aree oggetto di intervento e individuazione di quelle da cedere al Comune Agg. In data 20/07/2001;
- Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione delle opere di urbanizzazione Agg. In data 20/07/2001.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di San Severo, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 70 unità;
- b) che il P.R.G. del Comune di San Severo per gli interventi nel settore delle attività produttive dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica; tuttavia gli interventi edilizi in tali aree, sono subordinati all'approvazione di uno strumento esecutivo. In particolare, per quanto attiene alla specificità della richiesta di A. di P., il P.R.G. vigente del Comune di San Severo non dispone di aree destinate ad attività turistico - ricettiva. Quanto innanzi implica, coerentemente alle direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10.10.2000 l'ammissibilità dell'Accordo di Programma di cui all'oggetto.
- c) Con nota n° 582/Urb in data 28/07/2001 il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di San Severo ha rappresentato la insussistenza di vincoli paesaggistici e/o ambientali.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero rappresentato dal Sac. Raffaele Verrilli sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integrazioni, per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standards pubblici una superficie tale da garantire il rispetto dei parametri minimi di cui all'art. 5 - punto 2 - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444;
- 2) Nella realizzazione dei corpi di fabbrica all'interno dell'area e della recinzione del lotto

dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;

- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n° 70 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- 7) Gli immobili destinati complessivamente ad attività di tipo ricettivo in fase attuativa devono conformarsi alle disposizioni della L.r. n. 11/99; parimenti l'utilizzazione del c.d. Centro Direzio-

nale va correlata all'attività di tipo ricettivo proposta ed alle strutture complementari e connesse.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona turistico - alberghiera - direzionale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del Dlgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo.

In ordine al vincolo sismico gravante sulle aree interessate dall'intervento il Genio civile di Foggia con nota n. 21410 del 31.07.2001 ha espresso il proprio parere favorevole, reso ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, in ordine al progetto di cui trattasi, fermo restando ulteriori indagini geologiche e geotecniche in corrispondenza di ogni singolo intervento da allegare, prima dell'inizio dei lavori, alla richiesta dell'attestato di deposito degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 62 della L.r. n. 27/85.

Data l'estensione delle aree interessate e la consistenza volumetrica dell'intervento proposto lo stesso va assoggettato alle disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.1996 e succ. mod. ed int., ed alla L.r. n. 11/2001 e pertanto l'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è subordinato all'acquisizione della specifica valutazione in positivo sulla compatibilità ambientale rilasciata dal competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante

urbanistica non è soggetta a "parere paesistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n.1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le Prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo per la realizzazione in variante al P.R.G vigente, da Parte dell'Istituto Dio-

cesano per il Sostentamento del Clero di un Polo Direzionale Multifunzione nel territorio del Comune di San Severo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Severo, rappresentato dal Sig. Sindaco Giuliano GIULIANI, in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un complesso turistico direzionale polifunzionale da ubicarsi nel Comune di San Severo lungo la S.P. San Severo - San Giovanni Rotondo da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

1. che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Severo, di un polo turistico-direzionale polifunzionale;
2. che il P.R.G. vigente non dispone di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistico - ricettivi e pertanto il Sindaco del Comune di San Severo ha chiesto, con istanza in data 26.07.2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un polo turistico - direzionale polifunzionale da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero su un'area attualmente tipizzata dal PRG vigente come "Verde Agricolo", in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di SAN SEVERO:

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di nuova realizzazione di un polo turistico - direzionale in area dell'estensione catastale complessiva di mq. 97.477,00 con destinazione a "verde agricolo" nel vigente strumento urbanistico;
- b) che l'area individuata risulta censita nel catasto terreni di San Severo, al fog. N.63 particelle nn. 229, 388, 315, 309, 318, 316, 312, 308, 317, 313, 307, 228, 314, 41, 320, 319, 199 e 277;
- c) che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 70 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San Severo ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Severo, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia ed il Comune di San Severo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di un polo turistico direzionale polifunzionale nel Comune di San Severo in variante al vigente strumento urbanistico;
La predetta struttura ricade in zona tipizzata "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico del Comune di San Severo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo dell'aria dell'intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico e parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 4) L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione. tra il Comune di San Severo e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero diretta a disciplinare:
 - L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge;
 - l'obbligo del reperimento delle aree per standards urbanistici da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima fissata dall'art. 5, punto 2 del D.M. n. 1444/68;
 - l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e

secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

- l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale;
- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti di n. 70 unità e del vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Severo ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Severo. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.
Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si

intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Severo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento. Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Severo.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune
di San Severo
Sig. Giuliano Giuliani

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 17

LL.RR. n.34/94 - 8198 - Accordo di Programma per la realizzazione di un programma costruttivo di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose nel Comune di S. Giovanni Rotondo (FG). Società "Parco Francescano S.r.l."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue :

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. 28968 del 11/11/1999, ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Società "Parco Francescano S.r.l." di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose da ubicarsi lungo S.S. n. 272 San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo.

Alla predetta sindacale è allegati il parere, in ordine all'intervento programmato espresso dall'Ingegnere

Capo Ufficio Tecnico - Ripartizione Urbanistica che testualmente di seguito si riporta:

“L’area interessata dall’intervento è tipizzata zona E2, sottoposta al vincolo sismico, idrogeologico, paesaggistico e rientra nella zona 2 della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano e nel Parco previsto (PUTT/PBA) adottato dal Consiglio Regionale nell’ottobre 1994 ma non ancora approvato.

La superficie interessata dal Parco è pari a circa mq. 117.625 individuati catastalmente dal foglio di mappa 54 particella 1, 2, 3, 6, 7, 17 e foglio n. 44 particelle 163, 164, 165, 166, 167.

- La volumetria complessiva di progetto è pari a mc.29.000 con un indice territoriale per 0,25 mc/mq, maggiore, pertanto, dell’indice presente da P.R.C. vigente che è pari a 0,01 mc/mq per la residenza rurale è 0,06 mc/mq per gli annessi di tipo aziendale;
- Visto la nota n.459 del 17.04.99 dell’Ufficio agli usi civici dalla quale si evince che l’autorizzazione regionale prevista dall’art. 9, comma 1 L.R. n.7/98 può essere rilasciata anche in sede di conferenza di servizi;

Ritenuto che la richiesta di tutti i nulla osta compresi quello paesaggistico, idrogeologico e sismico possono essere acquisiti in sede di formazione dello strumento urbanistico, attraverso la medesima conferenza di servizi;

Considerato che sotto il profilo tecnico-amministrativo sussistono le condizioni indicate dall’art.1 della L.R., in quanto non vi è disponibilità di aree idonee alla destinazione urbanistica, e delle N.T.A., nonché di aree sufficienti per poter localizzare e contenere funzionalmente l’intervento in oggetto operante e giuridicamente efficace;

Visto:

- la sostanziale conformità della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza;
- la congruità delle proposte per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie;
- il controllo dei presupposti urbanistico-edilizi per il successivo rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni;
- l’idoneità del piano occupazionale e della coerenza interna del piano economico e finanziario;
- la sostanziale conformità dei contenuti riportati nella bozza di convenzione;

si esprime parere favorevole alla proposta di accordo di programma.”

Con nota prot. n. 2218/06 del 24/02/2000, la Regione Puglia - Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio - Settore Urbanistico Regionale di Bari ha richiesto, al Comune di San Giovanni Rotondo, l’integrazione agli atti e grafici già trasmessi con la citata nota comunale.

In seguito, con nota del 20/07/2001, il Sig. Michele Marcucci, in qualità di legale rappresentante della Società “Parco Francescano S.r.l.” ha trasmesso quanto richiesto con la citata nota assessoriale, allegando i seguenti atti e grafici:

- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. n. 1 - Aerofotogrammetria con individuazione delle urbanizzazioni esistenti e da realizzare;
- Tav. n. 10/a - Planimetria generale - quadro di unione - individuazione volumi di progetto;
- Tav. n. 26 - Pianta primo piano “Lotto B”;
- Attestato di parere favorevole rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- Certificato rilasciato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste usi civici L.R. n. 7 del 28/01/1998;
- Rapporti dell’intervento con lo strumento di pianificazione urbanistica territoriale tematica P.U.T.T./Paesaggio.

Dall’esame degli atti trasmessi, si evince che l’intervento proposto interessa un’area della superficie di circa mq 117.625 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68. La zona su cui ricade l’intervento risulta tipizzata zona agricola E dal P.R.G. vigente, in catasto al Fg. 54 particelle 1, 2, 3, 6, 7 e 17 e al Fg. 44 particelle 163, 164, 165, 166 e 167 risulta distribuita per circa mq 80.000 al di sopra e per circa mq 36.600 al di sotto della SS n.272 per Monte Sant’Angelo e confinante su tutti i lati con zone agricole in particolare a nord-est con un terreno comunale.

L’insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie del lotto:	mq. 117.625,00;
- Superficie coperta:	mq. 8.585,00;
- Altezza massima:	mt. 6,70 - 9,70;
- Volume di progetto:	mc 24.599,00;
- Densità territoriale:	0.21 mc/mq;
- Area a standard: 10% della superficie fondiaria	mq. 6.868,00;
- Rapporto di copertura:	7,29%.

L’intervento prevede la realizzazione di un parco attrezzato “francescano” le cui finalità sono definite

da una serie di percorsi "didattici" per la conoscenza dei luoghi del Francescanesimo. Unitamente al parco sono previste una serie di opere quali:

- parcheggi a raso integrati da alberatura e sistemazione a verde;
- locali finalizzati per l'informazione dei vari itinerari culturali - religiosi proposti dal "Parco";
- percorsi realizzati con elementi in pietra intervallati da terreno ed erba;
- muretti di cemento armato in c.a. rivestiti con pietra locale a mo' di "macere";
- volumi fuori terra in c.a. mimetizzato dall'uso del verde e dai materiali di rivestimento con pietra del luogo, individuati in planimetria del lotto A e lotto B le cui destinazioni sono:

- il lotto A è formato da tre corpi (a, b e c):

il corpo "a" è destinato a ufficio informazioni, ufficio guide del parco, libreria specializzata, bar - ristoro, oggettistica religiosa - devozionale, servizi, infermeria - pronto soccorso, oggettistica di artigianato locale, ristorazione e impianti tecnologici;

il corpo "b" è destinato a sala convegni e/o quattro sale audiovisive, biblioteca, ristorazione, segreteria organizzativa, servizi, centrali tecnologiche e cavea della fraternità;

il corpo "c" è destinato al museo della civiltà contadina, veicoli segnici della religiosità "popolare", servizi, ristorazione, deposito e centrale tecnologica (termica).

- Il lotto B è formato:

dal piano interrato che è destinato a rimessa auto, lavanderia, stireri, deposito e servizi;

dal piano terra che è destinato a sala ristorante - bar;

dal primo piano che è destinato a sala esposizione ed uffici.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

- Stato di fatto
 - Tav. n. 1 - Interrelazioni comuni con termini;
 - Tav. n. 2 - Individuazione area su A.F.T.G.;
 - Tav. n. 2a - Individuazione aree su P.R.G.;
 - Tav. n. 3 - Planimetria con reticolo inserito nella mappa catastale;
 - Tav. n. 3a - Individuazione area su catastale;
 - Tav. n. 3b - Planimetria catastale;

- Situazione di progetto

- Relazione Tecnica Lotto A-B;

- Lotti A e B

- Tav. n. 4 - Profilo stato di fatto, A-A e 13-13;
- Tav. n. 5 - Profilo stato di fatto, C-C e D-D;
- Tav. n. 6 - Profilo stato di fatto, E-E e F-F;
- Tav. n. 7 - Profilo stato di fatto, G-G e H-H;
- Tav. n. 8 - Profilo stato di fatto, I-I, L-L e M-M;
- Tav. n. 9 - Profilo stato di fatto, N-N, O-O e P-P;
- Tav. n. 10 - Planimetria generale - Quadro di unione;

- Lotto A

- Tav. n. 11 - Planimetria generale con individuazione del verde;
- Tav. n. 12 - Tracciato quotato - Raggi di curvatura numerazione vertici - Tracce sezioni;
- Tav. n. 13 - Parco: Sezione 1;
- Tav. n. 14 - Parco: Sezione 2;
- Tav. n. 15 - Parco: Sezioni 3 e 4;
- Tav. n. 16 - Profilo altimetrico della strada e sezione tipo;
- Tav. n. 17 - Le presenze simboliche delle piazze internazionali;
- Tav. n. 18 - Corpo A - Pianta;
- Tav. n. 19 - Corpo A - Prospetti e sezioni;
- Tav. n. 20 - Corpo B - Pianta e sezioni;
- Tav. n. 21 - Corpo B - Prospetti;
- Tav. n. 22 - Corpo C - Pianta, prospetti e sezioni;

- Lotto B

- Tav. n. 23 - Planimetria generale;
- Tav. n. 24 - Pianta piano interrato;
- Tav. n. 25 - Pianta piano terra;
- Tav. n. 26 - Pianta primo piano;
- Tav. n. 27 - Pianta della copertura;
- Tav. n. 28 - Struttura ombreggiante;
- Tav. n. 29 - Prospetto nord - prospetto sud;
- Tav. n. 30 - Prospetto est - prospetto ovest;
- Tav. n. 31 - Sezione A-A e sezione B-B;
- Tav. n. 32 - Profilo di progetto A-A;
- Tav. n. 33 - Profilo di progetto B-B;
- Tav. n. 34 - Profilo di progetto C-C e profilo di progetto D-D;
- Tav. n. 35 - Profilo di progetto E-E e profilo di progetto F-F;
- Tav. n. 36 - Particolari costruttivi;

- Relazione tecnica illustrativa;

- Documentazione fotografica;

- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione idrogeologica-smaltimento delle acque trattate dall'impianto di depurazione;
- Business plan;
- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. n. 1 - Aerofotogrammetria con individuazione delle urbanizzazioni esistenti e da realizzare;
- Tav. n. 10/a - Planimetria generale - quadro di unione - individuazione volumi di progetto;
- Tav. n. 26 - Pianta primo piano "Lotto B";
- Rapporti dell'intervento con lo strumento di pianificazione urbanistica territoriale tematica P.U.T.T./Paesaggio.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, dagli atti trasmessi dal Comune di San Giovanni Rotondo, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 50 unità fisse;
- b) che la pianificazione Comunale non dispone di aree idonee alla destinazione urbanistica proposta, nonché di aree sufficienti per poter localizzare e contenere funzionalmente l'intervento in oggetto e giuridicamente efficaci.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società "Parco Francescano S.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area, da zona agricola "E" a zona per parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose, con gli indici e parametri urbanistico-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della Società "Parco Francescano S.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue in conformità alle disposizioni di legge e vigenti in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Società "Parco Francescano S.r.l.", in ordine

al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (50 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della Società proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo ratificherà il presente Accordo di Programma;

- 3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2 e secondo le previsioni progettuali, (mq 6.868);
- 4) Rilevando, dagli atti d'ufficio, che le aree oggetto di intervento risultano rientrare nell'ambito della Zona "2" del Parco Nazionale del Gargano nonché sottoposte a vincolo idrogeologico, si precisa che sullo stesso intervento vanno acquisiti i pareri di competenza dell'Ente Parco e dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Foggia e ciò prima della emanazione del Decreto del Presidente della Regione che sancisce l'efficacia della variante urbanistica;
- 5) Nella realizzazione dei corpi di fabbrica all'interno dell'area e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 6) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) compatibile per quanto detto in ordine alla non interferenza con la pianificazione urbanistica Comunale e come tale ammissibile sotto il profilo tecnico -urbanistico e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo, 267/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

In ordine al vincolo sismico gravante sulle aree interessate dall'intervento il Genio civile di Foggia con nota n. 25143 del 21.03.2000 ha espresso il proprio parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in ordine al progetto di cui trattasi, considerato che non si osservano motivazioni tecniche ostative in ordine all'aspetto geo-morfologico evidenziato nella relazione geologica.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T./Paesaggio: l'area interessata dall'intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, ricade in parte in un A.T.E. classificato di tipo "D" (art. 2.01 punto 1.4 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio), in parte in un A.T.E. classificato di tipo "E" (art. 2.01 punto 1.5 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio) ed in parte in un A.T.E. classificato "C", (art. 2,01 punto 1.3 N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio).

In particolare negli ambiti di valore relativo "D" il P.U.T.T. prevede, quale indirizzo di tutela, la valorizzazione degli aspetti rilevanti con la salvaguardia delle visuali panoramiche". Negli ambiti di valore normale "E" il P.U.T.T. prevede invece, quale indirizzo di tutela, la valorizzazione delle peculiarità del sito". Negli ambiti di valore distinguibile "C" il P.U.T.T. prevede, quale indirizzo di tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del

P.U.T.T. con delibera di GR n.1748/2000, come già detto da parte della Società proponente è stata trasmessa, la relazione integrativa per la verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del P.U.T.T./P.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che l'area oggetto di intervento non risulta essere interessata da specifiche peculiarità paesaggistiche, né l'area oggetto d'intervento appare posizionata al contorno di sistemi in cui sono presenti peculiarità paesistiche degne di tutela; pertanto si evidenzia altresì una oggettiva sopravvalutazione delle componenti strutturanti il contesto paesaggistico in parola operato dal P.U.T.T. L'area oggetto di intervento è interessata da vincoli preesistenti precedentemente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P, in particolare:

- parzialmente a vincolo idrogeologico;
- paesaggistico in quanto ricadente nel Parco Nazionale del Gargano;
- sismico.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta quanto segue:

- Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico: l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente da particolari "emergenze geologiche" ovvero da elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili e di riconosciuto valore scientifico né l'area appare interessata da fenomeni di dissesto geologico o dalla presenza di particolari condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico. Per quanto attiene alla presenza di "emergenze morfologiche", cioè di siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine, e lame e/o di altre forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico sull'area di intervento non si rileva la presenza di alcuno dei predetti elementi di pregio né l'area appare direttamente interessata dalla presenza di versanti e/o crinali ovvero da elementi caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico o da forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico. Per quanto attiene in particolare alla presenza di "emergenze idrogeologiche" ovvero di siti interessati dalla presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, foci ed invasi naturali e/o artificiali, gravine, zone umide, paludi, canali, ecc., sull'area d'intervento non si rileva la presenza di alcuna delle predette emergenze né l'area risulta interessata dalla presenza di qualsiasi forma di idrologia superficiale.

Ciò stante non si rilevano problemi particolari dal punto di vista idrogeologico fermo restando l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere in progetto del necessario parere rilasciato da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente da particolari emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica che estetica. Per quanto attiene ai "beni naturalistici" non si rileva sull'area d'intervento la presenza di associazioni vegetali rari e/o ambienti di particolare interesse biologico - naturalistico né si rileva la presenza di siti naturalistici e/o di biotopi di particolare interesse e/o zone umide. Va precisato che l'area d'intervento (pur risultando alquanto priva di peculiarità botanico - vegetazionali) rientra comunque nella perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano.
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato. L'area d'intervento non ricade in un ambito territoriale caratterizzato da un'assetto insediativo storicamente consolidato reputato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie e/o all'abbandono e/o al degrado idrogeologico ed ambientale. La stessa, area non è vincolata come zona archeologica o come area d'interesse archeologico di rilevante interesse scientifico ai sensi del Titolo 1 del D.lvo n. 490/99 e del PUTT; ovvero non presenta al suo interno elementi e/o insiemi archeologici isolati di elevata - medio-bassa consistenza e/o rilevante - eccezionale - relativo valore testimoniale. La predetta area non è altresì interessata dalla presenza di "beni architettonici extraurbani" ovvero da opere di architettura vincolati come beni culturali ai sensi del titolo 1 del D.lvo n. 490/99 né da opere segnate dal PUTT come manufatti esterni ai territori costruiti di rilevante interesse storico - architettonico - paesaggistico meritevole di tutela. All'esterno dell'area d'intervento è più precisamente sul versante nord-est della stessa, si rileva la presenza di

un'emergenza paesaggistica individuata dal PUTT rappresentata dalla segnalazione archeologica di "S. Egidio" dalla quale l'area d'intervento dista meno di m.100 rientrando, pertanto parzialmente nella cosiddetta "area annessa". Detta area d'interesse archeologico, poiché posizionata in un luogo ortograficamente più elevato oltre che abbastanza distante dall'area d'intervento, non subirà comunque alcuna interferenza, anche visiva, dalla realizzazione del programma costruttivo in progetto che non interferirà, pertanto, coi contesti di riferimento visuale della predetta area d'interesse archeologico.

In considerazione delle peculiarità dell'area per la quale è richiesta la variante urbanistica, in riferimento al contesto paesaggistico in cui è inserita, si può ritenere che il programma di fabbricazione previsto non comporterà alterazioni significative sotto tutti i profili dei sistemi sopra elencati.

L'intervento proposto non comporterà alterazioni significative sia sul sistema geo-morfo-idrogeologico, sia sul sistema botanico-vegetazionale, sia sul sistema storico-culturale.

In attuazione agli indirizzi di tutela, inoltre, il programma di fabbricazione sarà tale, una volta sviluppato in fase esecutiva, da conservare l'assetto geomorfologico esistente, l'attuale regime idrogeologico e saranno messe in atto tutte le misure necessarie per preservare gli elementi del sistema botanico-vegetazionale che caratterizzano la zona di intervento.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione non interferisce sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per gli ambiti territoriali estesi di riferimento, fatta salva la necessità di acquisire, i pareri di competenza dell'Ente Parco e dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Foggia e ciò prima della emanazione del Decreto del Presidente della Regione che sancisce l'efficacia della variante urbanistica. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al “parere paesaggistico” previsto dall’art 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, al fine di tutelare i segni tipici del paesaggio agrario comunque presenti sull’area oggetto di intervento, soprattutto visivo, e per un miglior inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano preservati il più possibile i muri a secco presenti all’interno dell’area di intervento che costituiscono i segni del stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Le eventuali alberature di pregio esistenti siano preservate nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme dell’area oggetto d’intervento.

Inoltre, come risulta dalla certificazione in atti rilasciata in data 11.07.2001 dal competente ufficio degli Usi Civici dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, parte delle aree interessate dall’intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98, mentre le restanti aree risultano “terre occupate proposte per la legittimazione” per le quali si dovrà procedere in fase alla L.r. n. 7/98 art. 2, 31 comma e ciò prima della emanazione del Decreto di approvazione dell’A. di P.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni innanzi riportate, si ritiene che la Giunta Regionale, in relazione ai richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’accordo di programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE’ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE’ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente da parte della Società “Parco Francese S.r.l.” di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose nel territorio Comunale di San Giovanni Rotondo.
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all’art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narra-

tiva, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO ed il Comune di San Giovanni Rotondo rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose nel Comune di San Giovanni Rotondo da parte della Società "Parco Fancescano S.r.l."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 8 gennaio 1998 n. 8 prevede, che al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Società "Parco Fancescano S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio Comunale di San Giovanni Rotondo, di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose;
- b) che, in assenza di aree sufficienti nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione delle citate L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. 28 gennaio 1998 n. 8, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose da parte della Società "Parco Fancescano S.r.l."

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di San Giovanni Rotondo:

- a) che sotto il profilo tecnico-amministrativo sussistono le condizioni indicate all'art. 1 della L.R. 8/98, in quanto non vi è disponibilità di aree idonee alla destinazione urbanistica richiesta, operante e giuridicamente efficace nonché di aree sufficienti per poter localizzare e contenere funzionalmente l'intervento in oggetto; e pertanto per la realizzazione dello stesso è stata localizzata un'area, estesa circa mq 117.625 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68, ricadente in zona tipizzata nel vigente PRG come agricola "E";
- b) che l'area individuata risulta essere censita in Catasto terreni in agro di San Giovanni Rotondo al fg. 54 particelle 1, 2, 3, 6, 7, 17 e fg. 44 particelle 163, 164, 165, 166, 167 ed ubicata in parte a monte in parte a valle della SS n. 272, collegate peraltro da una viabilità pubblica che dalla strada statale porta alla porzione Nord dell'area d'intervento;
- c) che la Società "Parco Francescano S.r.l." nonostante l'area interessata dall'intervento risulta essere dotata delle urbanizzazioni primarie essendo allocata a breve distanza dal centro abitato e in adiacenza alla SS n.272, si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie per l'insediamento unitario del Parco e ha assicurato l'occupazione a regime di un numero di addetti pari a 50 unità.

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'accordo di programma richiesto dal Sindaco di San Giovanni Rotondo ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così

come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Società "Parco Franceseano S.r.l."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Giovanni Rotondo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Società "Parco Franceseano S.r.l." di un parco internazionale francescano con finalità turistico-religiose nel Comune di San Giovanni Rotondo in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso, a carattere turistico-religioso, ricade in zona agricola "E" nel vigente strumento urbanistico del Comune di San Giovanni Rotondo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici richiamati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune vale quanto disposto dall'art. 5 punto 2) del D.M. n° 1444/68, le stesse ammontano a mq 6.868 come da indicazione planimetrica in atti.
La Società "Parco Franceseano S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primarie con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 4) La concessione edilizia è subordinata alla stipula, tra il Comune di San Giovanni Rotondo" e la Società "Parco Franceseano S.r.l." o chi per esso, di apposita convenzione diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) obbligo del soggetto proponente di realizzare a propria cura e spese tutte le strutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insedia-

mento come sopra precisate;

- c) il divieto per la Società "Parco Franceseano S.r.l." o chi per esso, di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, da parte dei proponenti o chi per esso, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto (50 addetti a regime) e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima.
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Giovanni Rotondo. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.
Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.
- 6) Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica (Agricola E).
- 7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti

previsti dal presente Accordo, il Comune di San Giovanni Rotondo rilascerà alla Società "Parco Francese S.r.l." o chi per esso, concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

- 8) Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Giovanni Rotondo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 10) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco di San Giovanni Rotondo o suo delegato.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco di
San Giovanni Rotondo

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 18

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte delle Ditte "Due

Esse S.r.l. e Paking Sud S.r.l." nel Comune di Martina Franca (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.r. n.8 del 28.01.1998 e dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 in data 15.12.2000 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con delibera G.R. n. 1392 del 30/10/2000 e il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di un complesso produttivo industriale destinato alla produzione di bigiotteria e cosmetica con assemblaggio di articoli da emporio da parte delle società "DUE ESSE S.R.L. e PACKING SUD S.R.L."

Con nota prot n. 967 del 31/1/2001 il settore urbanistico comunicava al comune di Martina Franca che la pratica attuazione degli interventi veniva subordinata alla sottoposizione degli stessi alle disposizioni di cui all'art.5 del D.P.R. n. 357/97 atteso che le aree interessate rientravano nell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario Murgia di Sud-Est" individuato con D.M. 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000).

Con riferimento a quanto sopra, le Società "DUE ESSE S.r.l. e PACKING SUD S.r.l." hanno presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art.5 del D.P.R. n. 357/97, l'apposita valutazione d'incidenza ambientale.

Con nota n. 8256 del 20.7.2001, trasmessa al sindaco del Comune di Martina Franca e p.c. all'Assessorato all'urbanistica, il Settore Ecologia ha testualmente fatto presente all'Amm/ne Com/le quanto segue:

"..... che i predetti pareri di competenza di questo Assessorato afferiscono alla VIA ed alla valutazione di incidenza le cui modalità applicative, nonché tipologie progettuali e dimensioni, sono definite dalla L.r. 11/2000. Atteso peraltro che dagli elaborati trasmessi non è possibile evincere la predette caratteristiche, si invita a verificare l'applicabilità in base a quanto defi-

nito dagli all. A e B alla citata legge; caso contrario a questo Settore non compete il rilascio di alcun parere.

A seguito di tale richiesta il Sindaco del Comune di Martina Franca con nota n. 14363 del 2/08/2001, trasmessa all'Assessorato Regionale all'Ambiente, all'Assessorato Regionale all'urbanistica e p.c. all'Assessore all'urbanistica del Comune di Martina Franca, ha testualmente comunicato:

“in riferimento alla nota del 20/07/2001, prot. n. 8256 di Codesto Ass.to all'ambiente, si comunica che l'intervento riportato non rientra in nessuno dei casi di cui agli allegati A e B della L.r. n. 11/2001.

Si coglie l'occasione per comunicare che, per i sottoelencati interventi, oggetto di variante urbanistica, rientranti nella tipologia di nuove pianificazioni e per le quali è stata trasmessa a codesti spettabili Assessorati, su richiesta delle parti, la valutazione di incidenza ambientale ai fini dei pareri di competenza, risulta quanto segue:

- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un complesso turistico- alberghiero in loc. "VALDARELLO". Ditta "VALDARELLO" s.r.l., trasmesso con nota dell'8/06/2001, prot. n. 20693 UT/Urb. (rientra nell'allegato B della L.r. n. 11/2001, elenco B2 let. Ax);
- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un complesso produttivo a carattere artigianale in loc. "CICERONE". Ditta "DUE ESSE" s.r.l. e "PACKING SUD" s.r.l., trasmesso con note dell'02/05/2001, prot. n. 2709 UT/Urb. e del 25/07/2001, prot. n. 4551 UT/Urb. (non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla L.r. n. 11/2001);
- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un impianto polisportivo e attrezzature per il tempo libero in loc. "CHIANCONE". Ditta "SPORTING CLUB MARTINA" trasmesso con nota del 26/06/2001, prot. n. 10930 UT/Urb. (non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla L.r. n. 11/2001);
- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca un ampliamento di una struttura ricettiva in loc. "MASELLUZZO". Ditta "Francesco Pietro PONTE & C" s.a.s. trasmesso con nota del 2/08/2001, prot. n. 8179 UT/Urb. (non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla L.r. n. 11/2001);

In data 15.12.2000 con delibera n.1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B" art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "B" prevedono la conservazione e la valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; cautela degli interventi sul territorio.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione dei PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota in data 12.09.2001, acquisita al prot. N.8749 in data 24/9/2001 del Settore urbanistico Regionale, le società "DUE ESSE S.r.l. e PACKING SUD S.r.l." proponenti l'Accordo di Programma in questione hanno trasmesso la relazione di verifica di compatibilità dell'intervento al PUTT vigente.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che la classificazione "B" dell'area operata dal PUTT dipende dalla presenza sull'area d'intervento dal vincolo a "zona trulli" imposta dal PPUTT, in quanto tutto il territorio Comunale di Martina Franca ed i territori dei Comuni di Locorotondo, Cisternino ed Alberobello risultano inclusi nella zona della "Valle dei Trulli".

La relazione di verifica di compatibilità predisposta dai progettisti evidenzia che il progetto costruttivo risulta redatto in conformità alle norme di tutela ed alle prescrizioni di base del PUTT, e che lo stesso non andrà a modificare la struttura paesaggistica in cui si andrà a collocare, né la pratica attuazione dello stesso andrà a precludere e/o a incidere negativamente sulla tutela degli ambiti di pregio presenti per le quali sono state rispettate tutte le norme di tutela e le prescrizioni di base dei PUTT.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico -ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico e non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico né vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto;
- Allo stato attuale il terreno interessato alla costruzione dell'opificio è coltivato a seminativo e non

risulta interessato da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o riconosciuto importanza sia storica che estetica.

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" il lotto d'intervento ricade nella "Zona Trulli", in quanto tutto il territorio Comunale di Martina Franca è interessato da costruzioni a truffo ed è inclusa nella zona "Valle dei Trulli" (per la quale il PUTT prevede la redazione di un apposito sottopiano), comprendendo anche i territori Comunali di Locorotondo, Cisterino ed Alberobello caratterizzati dalla presenza del particolare "habitat dei Trulli". Tuttavia, il lotto non è interessato da presenza di trulli né di campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto) per i quali il PUTT, in sede di redazione di sottopiano o di pianificazione paesaggistica di 2° livello, prescrive la salvaguardia di detti "habitat". Pertanto in attesa dei suddetti Sottopiani, il PUTT impone direttive di tutela che di fatto non rendono l'area in edificabile, bensì richiedono una verifica preventiva sulla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, in modo che qualsiasi trasformazione sia compatibile con il particolare contesto paesaggistico-ambientale. Nel caso di specie, come già detto sia nel lotto d'intervento che nelle immediate vicinanze non si riscontra la presenza di dette emergenze, ed in particolare l'intervento proposto, non coinvolge l'ambito territoriale significativo caratterizzato dal particolare habitat della zona a trulli comunque distante dalla zona d'intervento. Pertanto l'intervento non va a confliggere né è in contrasto con le direttive e le prescrizioni di base previste dall'art. 6.4 delle N.T.A. del PUTT relativamente al vincolo della zona "Valle dei Trulli".

Concludendo è opportuno evidenziare che il programma costruttivo, è da considerarsi come intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento e in particolare non produrrà alcuna modificazione dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur in presenza di elementi specifici da tutelare e salvaguardare, il progetto risulta redatto nel rispetto delle NTA dei PUTT, per quanto attiene le direttive e le prescrizioni di base atte a salvaguardare dette emergenze.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in

un'area che pur se interessata direttamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti, in relazione a quanto riportato nella relazione di verifica di compatibilità, non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

- Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA dei PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 19

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte delle Ditte "M.D.S. S.R.L. e Due Pi S.R.L." nel Comune di Tuglie (LE). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. dei P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.r. n. 8 del 28.01.1998 e dell'art.34 del D.Ivo n. 267/2000 in data 15.12.2000 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con delibera G.R. n. 1477 del 30/10/2000 e il Sindaco del Comune di TUGLIE apposito Accordo di Programma, per la realizzazione di due insediamenti produttivi di tipo industriale da parte delle ditte "M.D.S. s.r.l. e DUE Pi s.r.l."

In data 15/12/2000 con delibera n. 1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto in ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C".

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualifi-

cazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota prot. n. 9321 del 3/10/2001, il Comune di Tuglie ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Relazione integrativa di verifica di compatibilità paesaggistica;
2. relazione tecnica illustrativa con allegata documentazione fotografica;
3. planimetria del perimetro degli ambiti territoriali estesi e distinti adeguati allo stato di fatto su aerofotogrammetria 1:5000 "Zonizzazione Tav. 7 del PRG in vigore, con indicazione della zona di intervento.

Da detti elaborati integrativi si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base dei P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto proposto e le N.T.A. del P.U.T.T.

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema di assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito riferimento. Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico nei vincoli di natura idrogeologica.

L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interes-

sate dal programma costruttivo in progetto nonché a provvedere al recupero ed al riattamento dei muri a secco esistenti tipici del territorio Comunale di Tuglie;

- Con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica” l’area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Il lotto risulta pressoché pianeggiante, circa un terzo dell’area evidenzia l’esistenza di arbusti senza nessuna connotazione di pregio, ma si presentano in uno stato di abbandono da recuperarsi e ancora migliorare lo stato vegetazionale con la previsione di alberature e verde attrezzato.

L’intervento proposto provvederà al ripristino della vegetazione incolta e/o deturpata mediante l’ulteriore creazione di spazi all’uopo dedicati, di sistemi botanico/vegetazionali compatibili con l’ecosistema dell’area in esame che creino un effetto di mitigazione dell’impatto visivo delle strutture che si andranno a realizzare.

- Con riferimento al sistema “stratificazione storica della organizzazione insediativa” l’area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell’assetto paesaggistico dell’ambito interessato né l’intervento interferisce con beni posizionati all’esterno dell’area oggetto di intervento. A tal proposito, infatti, il progettista fa presente che sull’area d’intervento sono localizzati due ricoveri a secco destinati a deposito attrezzi agricoli per i quali il progetto ne prevede il recupero funzionale.

L’intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, interessa aree prive di “ambiti territoriali distinti” il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la succes-

siva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l’intervento in parola per la sua localizzazione in un’area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l’ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico né l’intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott’ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al “parere paesaggistico” previsto dall’art 5.03 delle NTA del PUTT/ paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell’intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d’impatto paesaggistico prodotta.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4, COMMA 4, LETT. e - DELLA L.R. N. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell’Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE, alle ditte "M.D.S. s.r.l." e "DUE Pi s.r.l.", il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art.5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 20

LL.RR. n. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del "Martina Artemoda S.C.R.L." nel Comune di Martina Franca (BA). Rilascio Parere Paesaggistico - art.5.03 delle N.A.T. del P.U.T.T./Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.r. n. 8 del 28.01.1998 e dell'art.34 del D.lvo n. 267/2000 in data 15.12.2000 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con delibera G.R. n. 1402 del 30/10/2000 e il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA appositamente l'Accordo di Programma, per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte dei soci del Consorzio "Martina Artemoda S.c.r.l.".

Con nota prot. n. 967 del 31/1/2001 il settore urbanistico comunicava al comune di Martina Franca che la pratica attuazione degli interventi veniva subordinata

alla sottoposizione degli stessi alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 atteso che le aree interessate rientravano nell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario "Murgia di Sud-Est" individuato con D.M. 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000).

Con riferimento a quanto sopra, il "Consorzio Martina Artemoda" ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, l'apposita valutazione d'incidenza ambientale.

Con nota n. 8256 del 20.7.2001, trasmessa al sindaco del Comune di Martina Franca e p.c. all'Assessorato all'urbanistica, il Settore Ecologia ha testualmente fatto presente all'Amm/le Com/le quanto segue:

“..... che i predetti pareri di competenza di questo Assessorato afferiscono alla VIA ed alla valutazione di incidenza le cui modalità applicative, nonché tipologie progettuali e dimensioni, sono definite dalla l.r. 11/2000. Atteso peraltro che dagli elaborati trasmessi non è possibile evincere la predette caratteristiche, si invita a verificare l'applicabilità in base a quanto definito dagli all. A e B alla citata legge; caso contrario a questo Settore non compete il rilascio di alcun parere.”

A seguito di tale richiesta il Sindaco del Comune di Martina Franca con nota n. 14363 del 2/08/2001, trasmessa all'Assessorato Regionale all'Ambiente, all'Assessorato Regionale all'urbanistica e p.c. all'Assessore all'urbanistica del Comune di Martina Franca, ha testualmente comunicato:

“in riferimento alla nota del 20/07/2001, prot. n. 8256 di Codesto Ass.to all'ambiente, si comunica che l'intervento riportato non rientra in nessuno dei casi di cui agli allegati A e B della l.r. n. 11/2001.

Si coglie l'occasione per comunicare che, per i sottoelencati interventi, oggetto di variante urbanistica, rientranti nella tipologia di nuove pianificazioni e per le quali è stata trasmessa a codesti spettabili Assessorati, su richiesta delle parti, la valutazione di incidenza ambientale ai fini dei pareri di competenza, risulta quanto segue:

- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un complesso turistico- alberghiero in loc. "VALDARELLO". Ditta "VALDARELLO" s.r.l., trasmesso con nota dell'8/06/2001, prot. n. 20693 UT/Urb. (rientra nell'allegato B della l.r. n. 11/2001, elenco B2 let. Ax);
- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un complesso produttivo a carattere artigianale in loc. "CICERONE". Ditta "DUE ESSE" s.r.l. e "PAKING SUD" s.r.l.,

trasmesso con note dell'02/05/2001, prot. n. 2709 UT/Urb. e del 25/07/2001, prot. n. 4551 UT/Urb. (non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla l.r. n. 11/2001);

- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un impianto polisportivo e attrezzature per il tempo libero in loc. "CHIANCONE". Ditta "SPORTING CLUB MARTINK" trasmesso con nota del 26/06/2001, prot. n. 10930 UT/Urb. non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla l.r. n. 11/2001);
- Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Martina Franca di un ampliamento di una struttura ricettiva in loc. "MASELLUZZO". Ditta "Francesco Pietro PONTE & C." s.a.s. trasmesso con nota del 2/08/2001, prot. n. 8179 UT/Urb. (non rientra nei casi previsti dagli allegati di cui alla l.r. n. 11/2001).

In data 15.12.2000 con delibera n.1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante "B" art. 2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "B" prevedono la conservazione e la valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; cautela degli interventi sul territorio.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione dei PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. N. 8960 del Settore urbanistico Regionale in data 27.9.2001, la società "Martina Artemoda" r.l. proponente l'Accordo di Programma in questione ha trasmesso la relazione di verifica di compatibilità dell'intervento al PUTT vigente.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che la classificazione "B" dell'area operata dal PUTT dipende dalla presenza sull'area d'intervento, di un bosco di fragno (*Quercus troiana*), di un'altra area boscata (vincolata ai sensi del D.M. 21/09/1984) nonché dal vincolo a "zona trulli" imposta dal PUTT, in quanto tutto il territorio Comunale di Martina Franca ed i territori dei Comuni di Locorotondo, Cisternino ed Alberobello risultano inclusi nella zona della "Valle dei Trulli".

La relazione di verifica di compatibilità predisposta dai progettisti evidenzia che il progetto costruttivo risulta redatto in conformità alle norme di tutela ed alle prescrizioni di base dei PUTT, e che lo stesso non andrà a modificare la struttura paesaggistica in cui si

andrà a collocare, né la pratica attuazione dello stesso andrà a precludere e/o a incidere negativamente sulla tutela degli ambiti di pregio presenti per le quali sono state rispettate tutte le norme di tutela e le prescrizioni di base del PUTT.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema II assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

Come si evince dalla cartografia tematica dei P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico né vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto;

- Con riferimento al sistema II copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" sull'area di intervento è presente un bosco ceduo di fragno (*Quercus Troiana*.) che non sarà interessato dall'intervento edificatorio come pure la fascia di rispetto di mt. 100 cioè in osservanza al regime di tutela previsto dall'art. 3.10 punto 3.10.3 comma b) per le zone "Boschi e Macchie" imposte dalle NTA dei PUTT.; parimenti risulta individuato una fascia di rispetto, quale area annessa di mt. 100, all'area boscata (ai sensi del DM 21/09/1984) confinante con il lotto di proprietà dei proponenti l'accordo di programma. Allo stato attuale il terreno interessato dalla costruzione degli opifici è coltivato a seminativo e non risulta interessato da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o riconosciuto importanza sia storica che estetica. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico-vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento prevede, quali opere di mitigazione, l'impianto di alberature di essenza autoctona ad integrazione delle poche alberature esistenti lungo il confine del lotto di intervento.

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" il lotto d'intervento ricade nella "Zona Trulli", in quanto tutto il territorio Comunale di Martina Franca è interessato da costruzioni a trullo ed è inclusa nella zona "Valle dei Trulli" (per la quale il PUTT prevede la redazione di un apposito sottopiano), comprendendo anche i territori Comunali di Locorotondo, Cisterino ed Alberobello caratterizzati dalla presenza del particolare "habitat dei Trulli". Tuttavia, il lotto non è interessato da presenza di trulli né di campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto) per i quali il PUTT, in sede di redazione di sottopiano o di pianificazione paesaggistica di 2° livello, prescrive la salvaguardia di detti "habitat". Pertanto in attesa dei suddetti Sottopiani, il PUTT impone direttive di tutela che di fatto non rendono l'area in edificabile, bensì richiedono una verifica preventiva sulla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, in modo che qualsiasi trasformazione sia compatibile con il particolare contesto paesaggistico-ambientale. Nel caso di specie, come già detto sia nel lotto d'intervento che nelle immediate vicinanze non si riscontra la presenza di dette emergenze, ed in particolare l'intervento proposto, non coinvolge l'ambito territoriale significativo caratterizzato dal particolare habitat della zona a truffi comunque distante dalla zona d'intervento. Pertanto l'intervento non va a confliggere né è in contrasto con le direttive e le prescrizioni di base previste dall'art. 6.4 delle N.T.A. del PUTT relativamente al vincolo della zona "Valle dei Trulli".

Concludendo è opportuno evidenziare che il programma costruttivo, è da considerarsi come intervento compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento e in particolare non produrrà alcuna modificazione dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur in presenza di elementi specifici da tutelare e salvaguardare, il progetto risulta redatto nel rispetto delle NTA del PUTT, per quanto attiene le direttive e le prescrizioni di base atte a salvaguardare dette emergenze.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un'area che pur se interessata direttamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti, in relazione a quanto riportato nella relazione di verifica di compatibilità, non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal

P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA dei PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che:

- in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate, nonché implementate, per quanto possibile, le misure di mitigazione contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta;
- per quanto attiene le fasce di rispetto alle aree boscate, nell'ambito delle stesse potranno essere consentiti unicamente gli interventi consentiti dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art. 5.01 delle predette N.T.A.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 21

BISCEGLIE (BA) - Concessione in deroga per sopraelevazione casa-albergo per anziani in Via S. Andrea n. 36 - Del. CC. n. 34/2001. - Rilascio Nulla-osta

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Bisceglie, dotato di PRG vigente (approvato con delibera di G.R. n. 7103 del 15/11/76), con delibera di CC n.34 del 16/07/2001 ha richiesto il nulla-osta regionale per la concessione in deroga per la sopraelevazione dell'edificio destinato a casa-albergo per anziani in via S. Andrea n. 36, giusta istanza del Sac. Antonio Caputi, legale rappresentante dell'Ente "Casa per anziani Silvestro e Aurelia Storelli".

Il relativo progetto sommario è a firma dell'Arch. M. Cortese.

I suoli interessati sono destinati nel vigente PRG ad "Aree per attrezzature collettive e di uso collettivo", ex art. 3 del DIVI 1444/68, e segnatamente ad "Asilo nido o scuola materna" (area "AT n. 93), nell'ambito della più ampia maglia n.138 tipizzata come zona di completamento residenziale T4" e comprendente una ulteriore area destinata ad edifici per il culto (area "C" n.92).

Le predette aree per attrezzature collettive sono disciplinate dall'art. 27 delle N.T.A., che in merito alla specifica destinazione dei suoli testualmente stabiliscono quanto segue-

“Per le zone destinate a verde pubblico ed a parcheggio, la destinazione del PRG è vincolante. Per quelle destinate a scuole e ad altri edifici pubblici la destinazione, che è indicativa di massima, dovrà essere specificata dai P.P. o definita dal Consiglio Comunale.”

Proprio con riferimento a detta disposizione, con la delibera C.C. n. 34/2001 si è ritenuto di prendere atto delle strutture a carattere collettivo preesistenti - ivi compresa quella in argomento- nell'ambito della maglia in questione (scuola materna, chiesa S. Silvestro, casa di riposo Storelli, struttura destinata ad assistenza anziani); il tutto secondo rappresentazione come da planimetria allegata alla stessa delibera.

Per quanto attiene inoltre agli indici e parametri tecnici d'intervento, l'art.27 richiamato rinvia, per gli edifici pubblici e di interesse comune, a quelli prefissati per le zone limitrofe; si fa riferimento nella fattispecie alla zona B4, caratterizzata dai seguenti indici art. 36 N.T.A.):

- superficie coperta max: 35% ;
- altezza max: 9,00 ml;
- indice fondiario: 3 mc./mq.;
- distanza minima dal filo stradale. 5,00 ml. non è consentita la costruzione a ciglio strada);
- distanza minima dai confini interni e laterali: 6,00 ml. (salvo costruzioni di aderenza);
- distanze tra fabbricati: 10,00 ml.

L'intervento proposto, consistente nella sopraelevazione della struttura attualmente destinata ad assistenza anziani sull'area di proprietà dell'Ente " Casa per anziani Silvestro e Aurelia Storelli", prevede - secondo quanto dichiarato in atti - il rispetto degli indici e parametri prescritti dalle N.T.A. per la zona B4, salvo che per l'altezza massima (da ml.9,00 consentiti dalle norme, a ml. 15,50 proposti in progetto),per la quale si richiede la concessione del nulla-osta in deroga.

Si precisa che il Comune di Bisceglie è munito di potere di deroga, giusto art. 56 delle NTA.

Premesso quanto sopra, si ritiene ammissibile la richiesta di deroga in questione riferita unicamente al superamento dell'altezza massima prescritta dalle NTA del PRG per la zona interessata, in quanto afferente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblici (Struttura socio-sanitaria-assistenziale), in conformità alle disposizioni dell'art. 30 della L.r. n. 56/80.

Resta inteso che in fase esecutiva sarà necessario il

rispetto di tutti gli altri indici e parametri prescritti dal combinato disposto dagli artt. 27 e 36 delle NTA del PRG, nonché rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 122/1989 in materia di parcheggi (1 mq per ogni 10 mc di nuova costruzione).

Si propone pertanto alla Giunta di rilasciare il nulla-osta, ai sensi del citato art.30 della L.r. n. 56/80, per la concessione in deroga in oggetto indicata, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 34 del 16/07/2001 del Comune di Bisceglie.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE Così COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- DI RILASCIARE IL NULLA-OSTA ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, per le motivazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse, per la

concessione in deroga per la sopraelevazione dell'edificio destinato a casa-albergo per anziani in via S. Andrea n. 36 in Bisceglie, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 34 del 16/07/2001 del Comune di Bisceglie;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento ai Sindaco del Comune di Bisceglie.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 22

Delibera di G.R. n. 1595 del 5.11.2001 "Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso Turistico-Alberghiero nel Comune di Otranto. Società "Casevacanze S.r.l." Revoca.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

La Legge regionale 19 Dicembre 1994 n° 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero così come modificata ed integrata dalla L.R. n° 8 del 28/1/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per produttività.

La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente "non prevede aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficiente per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione delle citate disposizioni di legge il Sindaco del Comune di Otranto, con nota n. 1111 del 03/02/2000, richiedeva al Presidente della G.R. la

definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della ditta Casevacanze s.r.l., di un complesso Turistico-Alberghiero, con l'impiego di n. 10 addetti, inviando con la stessa nota 1111/2000 gli elaborati progettuali dell'intervento proposto.

La zona su cui ricade l'intervento risulta tipizzata zona E1 agricola produttiva normale dal P.R.G. vigente, è assoggettata a vincolo paesaggistico ed è individuata in catasto al FG. 1 particelle 778-779-780-781-782-783-784-785-786 nel territorio comunale di Otranto, in località Specchiulla, lungo dalla S.S. 611 Otranto-San Cataldo.

Successivamente attesa la sopravvenuta approvazione dei PUTT giusta delibera di GR n. 1748/2000, con nota n. 2745 del 07.03.2001 è stata trasmessa dal Comune di Otranto la relazione di verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del P.U.T.T./P per quanto riguarda gli ambiti estesi e distinti interessanti l'area in oggetto nonché planimetria grafica di verifica delle previsioni dei PUTT (Ambiti distinti).

In detti elaborati integrativi veniva evidenziato che l'area oggetto di intervento non risulta essere interessata da specifiche peculiarità paesaggistiche pur essendo stata vincolata, precedentemente all'entrata in vigore dei P.U.T.T./P. ai sensi della Legge 1497/39 e limitatamente ad una fascia prospiciente la SS 611; la superficie interessata rientra parzialmente nell'area di pertinenza (mt 100) della "Masseria Specchiulla" segnalata dal PUTT come bene architettonico, dove l'intervento proposto prevede la realizzazione di solo verde attrezzato e parcheggi, in coerenza con le prescrizioni di base dettate dal PUTT per il bene distinto "Masseria".

La stessa relazione di verifica precisa che l'area non risulta interessata da ulteriori vincoli rilevabili dalla cartografia del PUTT (Ambiti Territoriali Distinti).

Sulla base di quanto prospettato nella documentazione trasmessa dal Comune di Otranto e previa istruttoria tecnica del competente ufficio del Settore Urbanistico Regionale, la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa Giunta alla sottoscrizione dell'A. di P. con delibera n. 1595 del 5/11/2001.

Nel frattempo, con nota datata 30/10/2001 (pervenuta alla Regione - Presidenza - ed acquisita al prot. n. 20765 in data 9/11/2001), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale notizie in merito alle determinazioni assunte circa la richiesta di accordo di programma trasmesso dal Comune di Otranto con nota n. 1111 del 312/2000 e ciò in considerazione che per l'intervento in questione risultano in corso indagini relative alla compatibilità dell'intervento con gli stru-

menti urbanistici vigenti. In allegato alla stessa nota veniva trasmessa la relazione di consulenza tecnica redatta da tecnico abilitato nominato dalla stessa Procura.

Dalla predetta relazione del consulente si rileva in particolare (pagg. 18 e 19) testualmente Che, in riferimento alla reale situazione dei luoghi per come visonati dal sottoscritto, e così come anche evidenziato nella comunicazione di notizia di reato inviata dal Corpo Forestale dello Stato del 29/09/2000, su parte dell'area interessata dall'intervento (fg. 1 p.lle 778-779) è presente macchia mediterranea rigogliosa, estesa circa mq. 22.000, dei quali circa 6.000 mq sono stati estirpati (si veda alleg. n. 2/II - planimetria di rilievo di dettaglio e fotografie allegate).

Pertanto può dirsi che le tavole grafiche allegate al PUTT che individuano ambiti territoriali distinti (scala 1:25.000 - serie n. 4) rappresentative della morfologia del territorioboschi - macchie parchi - biotopi, non corrispondono pienamente alla reale situazione dei luoghi, in quanto in dette tavole tematiche non è riportata alcuna indicazione della effettiva presenza di macchia e vegetazione sulle predette particelle di proprietà della società CASAVACANZA s.r.l. (allegato 8/a). omissis...."

Alla luce di quanto prospettato nella predetta relazione del consulente tecnico dell'Autorità Giudiziaria, l'Assessorato ha ritenuto opportuno non richiedere la sottoscrizione dell'A.P., come autorizzato dalla G.R. con delibera n. 1595/2001, avviando nel contempo ulteriori approfondimenti in merito alla vicenda in questione.

Nel contempo, giusta richiesta del Settore Urbanistico Regionale, con nota prot. 47 del 14/01/2002, il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso, tra l'altro, il verbale di sequestro penale n. 01/2000 dell'1/2/2000, dal quale si evince che a seguito di sopralluogo effettuato in pari data si è proceduto al sequestro dei terreni di cui al fg. N. 1113 part. 778 (parte) di mq. 6000 di proprietà della società "Casavacanze s.r.l.", e del mezzo meccanico utilizzato per i lavori di smacchiamento, ciò al fine di evitare il protrarsi del reato, nonché di eventuali modificazioni dello stesso, per aver violato le norme paesaggistiche definite con la legge 8/8/1985 n. 431 per aver effettuato i lavori di estirpazione di macchia mediterranea senza la preventiva autorizzazione degli uffici competente.

Con fax datato 15/01/2002, il Dirigente dell'UTC del Comune di Otranto ha rappresentato quanto segue:

"A seguito delle ultime vicende, ivi compresa una visita del consulente tecnico d'ufficio nominato dal P.M. Dott.ssa Mignone, questo ufficio ha proceduto ad una verifica dei luoghi di cui al progetto per la realizzazione di un villaggio turistico in località Spec-

chiulla, di proprietà CASAVACANZE s.r.l.

In tale circostanza ha verificato che diversamente da quanto risulta negli atti del PRG., nei rilievi aerofotogrammetrici, nelle descrizioni della situazione di fatto di cui al progetto e nelle planimetrie e tavole del PUTT redatte a cura di codesta Regione, l'area di che trattasi è interessata da una diffusa macchia mediterranea.

Occorrerà pertanto che codesto Ufficio Urbanistico, nell'esame istruttorio dovuto ai sensi dell'art. 5.03 delle norme tecniche del PUTT, valuti, attraverso un più analitico esame della situazione, la compatibilità dell'intervento proposto per l'accordo di programma ai sensi della l.r. n. 8/98 alla normativa Regionale ed alle competenze dell'Ente Regione in materia di tutela paesaggistica.””

Infine, con nota fax del 17/01/2002 il Sindaco del Comune di Otranto ha rappresentato quanto segue:

“”Facendo seguito alla nota prot. 1111 del 3/2/2000 ed alla successiva n. 2445 del 27/3/2001 con le quali sono stati trasmessi a codesto Assessorato il progetto esecutivo e gli atti integrativi a verifica sulle previsioni del PUTTT per il Paesaggio, ai fini dell'accordo di programma per la realizzazione di una struttura produttiva turisti co-ricettiva in località Specchiulla di proprietà della s.r.l. CASAVACANZE, ed a seguito di quanto verificatosi sui terreni interessati dall'intervento ad opera della proprietà, dalle ultime vicende giudiziarie, nonché dalle ulteriori verifiche dell'ufficio tecnico in merito alla esistenza della macchia mediterranea sui luoghi suddetti, macchia questa non individuata sulle tavole dei PUTT e su quelle progettuali, si prega codesto Assessorato voler cortesemente istruire la pratica di che trattasi alla luce della reale situazione dello stato dei luoghi ai fini della salvaguardia del paesaggio e del territorio.””

In relazione alla accertata presenza, come innanzi evidenziato, sulle aree interessate dall'intervento della macchia mediterranea non rilevabile dalla cartografia dei PUTT (come evidenziato peraltro dallo stesso consulente della procura della Repubblica di Lecce) ricorrono le disposizioni dell'art. 3.10 delle NTA dei PUTT regolamentante- le aree boscate e le macchie che consentono la realizzazione di interventi di trasformazione nelle aree di pertinenza (costituita dall'area interessata dal bosco o dalla macchia) nonché nell'area annessa (costituita da una fascia della larghezza costante di mt. 100 all'intorno dell'area di pertinenza) solo nei limiti prospettati dallo stesso art. 3. 10.

Per il caso specifico ricorrono invece le condizioni ostative riferite ai vincoli di immodificabilità assoluta previsti dal citato art. 3.10 delle NTA dei PUTT, (in forza anche di quanto disposto dall'art. 1 bis della L.R. 34/94) atteso che sia nell'area di pertinenza che

nell'area annessa della zona caratterizzata da macchia mediterranea sono previste opere di trasformazione urbanistica non ammissibili ai sensi dello stesso art. 3.10.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta Casevacanze s.r.l. non sussistono più le condizioni, sotto l'aspetto paesaggistico in base a quanto previsto dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT ed in forza dell'art. 1 bis dalla L.R. n. 34/94, per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante allo strumento urbanistico vigente.

Di conseguenza, stante gli aspetti ostativi innanzi richiamati si propone alla Giunta Regionale la revoca dell'atto deliberativo n. 1595 del 5/11/2001.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 412/97 n. 7.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

“non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne' a carico del bilancio regionale ne' a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione”

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,
- Viste la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI REVOCARE, per le considerazioni e le motivazioni di cui alla narrativa, l'atto deliberativo n. 1595 del 5/11/2001
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbani-

stico, la trasmissione al Comune di Otranto del presente provvedimento nonché a, provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia;

- Di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 febbraio 2002, n. 23

BARI - Concessione in deroga per realizzazione parcheggio meccanizzato multipiani in Via Piccinni - Via Marchese di Montrone. - Delib. CC. n. 267/2001. - Rilascio Nullaosta

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, dotato di VGPR munita di declaratoria di conformità alla L.r. 56/80, con delibera di CC n. 267 del 09/10/2001 ha richiesto il nulla-osta regionale per la concessione in deroga per la realizzazione di un parcheggio meccanizzato multipiani in Via Piccinni - Via Marchese di Montrone, giusta istanza della “SOTECNO SERVICE CAR s.r.l.”.

Il relativo progetto, costituito da n. 9 elaborati, è a firma dell'Arch. S. Negro e dell'ing. D. Semeraro.

Il progetto è munito di pareri istruttori dell'UTC in data 05/07/95, 22/01/97 e 12/01/98, e della CEC in data 27/07/95, 30/01/97, 22/01/98 e 29/11/2000, con esito infine favorevole (pareri riportati nella delib. CC n. 267/2001).

Il suolo interessato è destinato nella vigente VGPR ad “aree per i servizi della residenza”, nell'ambito della zona residenziale di completamento “B1” di Bari Centrale (Quartiere Murattiano), disciplinate specificatamente dall'art.52 e segg. delle NTA e riservate all'intervento pubblico.

L'art. 27 delle stesse NTA, inoltre, consente, nelle aree per parcheggi da individuare - nelle zone di completamento - tra quelle destinate ai servizi per la residenza, la realizzazione di parcheggi anche a più livelli.

Peraltro, l'art.47 subordina l'edificazione delle zone di completamento B1 a piani particolareggiati o di lottizzazione interessanti almeno un intero isolato e l'art.59 dispone che, successivamente all'approvazione dei PPA, l'Amm.ne Com.le adotta un piano particolareggiato o piano - quadro dei servizi comprendente tutte le aree atte a soddisfare gli standards di servizi e verde di quartiere, relativi anche alle zone omogenee di tipo A e B.

Ancora, la delib. CC n. 4236 del 25/11/88, afferente alla declaratoria di conformità del PRG alla L.r. n. 56/80 (di cui è stato preso atto con delib. GR n. 5588 del 19/10/89 e n. 1610 del 26/03/90), al punto 2 dispone testualmente di subordinare gli interventi privati in aree per servizi, ove compatibili con le relative destinazioni d'uso, a verifica di congruità (DM 1444 del 1968) caso per caso e per zone omogenee.”

In ogni caso, si puntualizza, le NTA vigenti non precisano gli indici e parametri tecnici disciplinanti gli interventi di realizzazione di parcheggi a più livelli nelle aree per i servizi della residenza, quale nella fattispecie.

Con riferimento, pertanto, complessivamente alle disposizioni normative innanzi richiamate, il Comune di Bari con la delib. CC n. 267/2001 ha ritenuto di richiedere il nulla-osta regionale in deroga per l'intervento proposto.

Detto intervento, qualificato come ristrutturazione edilizia e riqualificazione urbana dell'immobile situato ad angolo tra la Via Piccinni e la Via Marchese di Montrone, rudere in cemento armato degli anni '60 mai completato e di cui in progetto si propone in istanza la sostituzione edilizia, con demolizione dello scheletro in c.a. e recupero delle quinte murarie; le esterne residue dell'edificio preesistente murattiano.

Lo stesso intervento impegna una superficie di circa mq. 480 (in catasto particella 43 del foglio 94) e prevede n. 3 livelli interrati e n.8 livelli fuori terra, per un'altezza di ml. 18,40 esclusi i volumi tecnici; sui prospetti stradali vengono tuttavia recuperate le quinte murarie esterne e riproposti i ricorsi orizzontali, il coronamento di coronamento e la successione ritmica delle sagome delle finestre, nonché l'adeguamento dimensionale delle aperture, mentre i materiali di finitura consistono nel rivestimento in pietra per il piano terra ed in pannelli tipo Aluciban per i piani superiori, il tutto riveniente - secondo quanto precisato in atti - da concordamento della soluzione progettuale con le indicazioni della Soprintendenza B.A.

Stante quanto innanzi, va rilevato che la richiesta di deroga in questione attiene alla realizzazione di un edificio o impianto di evidente interesse pubblico (parcheggio meccanizzato multipiani) interessante

un'area destinata nella vigente VGPR del Comune di Bari a "servizi della residenza", nell'ambito della zona residenziale di completamento B1" di Bari Centrale- detta richiesta risulta pertanto conforme alle disposizioni dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, nonché dell'art. 65 delle NTA della citata strumentazione urbanistica generale comunale, disciplinante il potere di deroga.

La deroga stessa, si puntualizza, va riferita sia alle modalità di intervento prescritte dalla VGPR (intervento pubblico e strumento attuativo), peraltro in parte superate dalle determinazioni contenute nella delib. CC n. 4236/88 in precedenza riportate (è ammesso l'intervento privato, previa verifica di congruità caso per caso e per zone omogenee), e sia agli indici e parametri tecnici di edificazione, non specificati dalla VGPR per i parcheggi multipiani e che pertanto nella fattispecie si assumono corrispondenti a quelli stessi della progettazione proposta, peraltro congruente - sotto l'aspetto architettonico con il tessuto edilizio preesistente di valore storico-ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene ammissibile la richiesta di deroga in argomento, alle condizioni precisate con la delib. CC n. 267 del 09/10/2001, con particolare riferimento alla sottoscrizione di "atto d'impegno" a trasciversi nei registri immobiliari circa la destinazione a "parcheggi di uso pubblico" dell'intero manufatto ed alla puntualizzazione che eventuali varianti interne in corso d'opera potranno essere apportate unicamente per modifiche agli impianti di meccanizzazione conseguenti a innovazioni tecnologiche tese ad ottimizzare l'impianto, senza alcuna modifica ai prospetti ed alle volumetrie assentite.

Si propone pertanto alla Giunta di rilasciare il nulla-osta, ai sensi del citato art. 30 della L.r. 56/80, per la concessione in deroga in oggetto indicata, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 267 del 09/10/2001 del Comune di Bari, nei termini innanzi specificati."'''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.

n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, ne alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;
- DI RILASCIARE IL NULLA-OSTA ai sensi dell'art. 30 della L.r. n. 56/80, per le motivazioni e con le precisazioni espresse nella relazione stessa nelle premesse, per la concessione in deroga per la realizzazione di un parcheggio meccanizzato multipiani in Via Piccinni angolo Via Marchese di Montrone in Bari, giusta richiesta di cui alla delib. CC n. 267 del 09/10/2001 del Comune di Bari;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto